

CCCLXXXIII

TORNATA DI LUNEDÌ 10 LUGLIO 1911

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Disegni di legge:

Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto (<i>Seguito e fine della discussione</i>) . . . Pag.	17110
ALESSIO GIOVANNI . . .	17117-18-21-22-23-24-26-27-28
CASOLINI . . .	17129-30
CUTRUFELLI . . .	17111-12-29
DE NAVA, <i>relatore</i> . . .	17117-18-22-24-26-27-28-30-31
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i> . . .	17125-27-30
FULCI, <i>presidente della Commissione</i> . . .	17111-23-24
FURNARI . . .	17115-30-31
PAPARO . . .	17117
SACCHI, <i>ministro</i> . . .	17130-31
TEDESCO, <i>ministro</i> . . .	17115-17-24-26-27-28-29
Sussidi ai servizi pubblici automobilistici (<i>Discussione</i>) . . .	17131
BELTRAMI . . .	17131
DI SANT'ONOFRIO . . .	17132
MONTRESOR . . .	17133
POZZI, <i>relatore</i> . . .	17132
RUBINI . . .	17131
SACCHI, <i>ministro</i> . . .	17132-33
Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (<i>Modificato dal Senato</i>) . . .	17133
CORIS. . .	17133

Interrogazioni:

Nubifragio nella provincia di Caserta (SANTAMARIA):	
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato (R.S.)</i> . . .	17109
Commissi degli uffici di vendita delle private (CASALINI):	
CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R.S.)</i> . . .	17109
Bacino idro-geologico di Montecatini (FAUSTINI):	
CIMATI, <i>sottosegretario di Stato (R.S.)</i> . . .	17110

Osservazioni e proposte:

Processo verbale:	
CALISSANO, <i>ministro</i> . . .	17109
CAMPANOZZI . . .	17108
MERLANI . . .	17108
Lavori parlamentari . . .	17110

Plauso al Presidente e proroga dei lavori parlamentari Pag.	17138
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	17138
PRESIDENTE	17138

Verificazione di poteri:

Elezione contestata di Gerace Marina (<i>Proposta della discussione immediata</i>) . . .	17106
FERA	17106-07
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	17106
PRESIDENTE	17106-07-08

Votazione segreta (Risultamento):

Proposta di discussione immediata dell'elezione contestata di Gerace Marina . . .	17136
Provvedimenti per la città di Roma . . .	17136
Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 472, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati	17136
Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche . . .	17136
Provvedimenti per l'acquedotto pugliese . .	17136
Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata	17136
Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie	17136
Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi di servizi pubblici automobilistici ed ai nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo	17136
Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.	17137

La seduta comincia alle 13,15.

DE AMICIS, *segretario*, legge il processo verbale della seconda tornata di ieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Fera ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

FERA. Ieri sera, in fine di seduta, nell'affollarsi delle richieste, l'onorevole presidente del Consiglio, forse anche senza volere intervenire in una questione di verifica di poteri, ma al fine di regolare celeremente ed utilmente i più urgenti lavori parlamentari nella seduta odierna, che nel suo pensiero non era che la continuazione di quella di ieri, chiese ed ottenne che dall'ordine del giorno d'oggi fosse tolta la discussione sulla elezione contestata di Gerace Marina, che vi era stata posta, se non erro, fin dalla seduta di venerdì passato.

Ora io chiedo che, in conformità ed in ossequio alla primitiva decisione e alle disposizioni corrette della nostra Presidenza, venga ripristinata la risoluzione di questa questione nell'ordine del giorno d'oggi.

Ormai tale pratica deve essere risolta, per ragioni molteplici ed ovvie, che io potrei accennare brevemente, soltanto richiamando le date della elezione medesima. Infatti l'elezione suppletiva di Gerace Marina avvenne il 7 agosto 1910. La Giunta delle elezioni ne fece la proclamazione e la contestazione il 15 dicembre dello stesso anno.

La discussione pubblica avvenne il 25 gennaio del corrente anno, la proposta di annullamento fu approvata dalla Giunta delle elezioni il 3 giugno 1911. L'incarico di riferire era l'onorevole Dari, il quale, per speciali condizioni di salute, non poté adempiere sollecitamente al mandato.

La presentazione della relazione alla Camera avvenne nella seduta del 7 luglio corrente, e venne deliberato che nella seduta di oggi si portasse in pubblica discussione.

Ora, se si pensa che il collegio di Gerace Marina è senza un rappresentante effettivo e legale da circa un anno; se si considera che oramai, prima della ripresa dei lavori parlamentari, dovranno correre vari mesi, è naturale che la questione, la quale non era giunta alla Camera per circostanze impreviste, per circostanze non dipendenti da volontà di alcuno, non debba essere ulteriormente ritardata, perchè altrimenti si darebbe luogo ad inconvenienti non lievi.

È vero che il collegio ha avuto sinora ugualmente il suo rappresentante nella persona dell'onorevole Mileto, il quale, nonostante che fosse già proposto l'annullamento della sua elezione, pure partecipò al voto politico dell'altro giorno; ma tutto questo naturalmente indica gli inconvenienti ai

quali si andrebbe incontro (e certo diventerebbero sempre più incresciosi) se queste condizioni dovessero durare sino alla ripresa dei lavori parlamentari.

Quindi io chiedo che la Camera voglia disporre la sollecita eliminazione del deplorabile caso, che è produttivo di equivoci dannosi e di ingiustificata diffidenza.

Così si giunge anche a ripristinare il normale svolgimento di quei rapporti che debbono esistere fra il corpo elettorale e la sua rappresentanza; e se il proposito dell'onorevole Giolitti fu quello di affrettare i lavori, e di non indugiare i provvedimenti per Reggio e Messina, sarà escluso il sospetto che egli abbia voluto attribuirsi una indebita facoltà sopra una questione che attiene alla costituzione dell'Assemblea, sulla quale del resto il Governo non può certo esercitare potere.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. L'onorevole Fera ha esposto esattamente le cose come avvennero ed ha anche esposto esattamente (e lo ringrazio) la parte da me presa in tutto ciò.

Naturalmente premetto che sulla questione che si solleva oggi il Governo si astiene come è suo dovere, trattandosi di cosa che riguarda unicamente la costituzione della Camera.

Io ieri intervenni in questo senso; che, se non si considerava la seduta d'oggi come continuazione di quella di ieri, non si poteva rinviare anche lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze che interroganti ed interpellanti avessero chiesto di svolgere. Ed io mi opposi anche a un mio collega, l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che mi diceva avere necessità di far approvare un piccolo disegno di legge che importa una spesa, e gli dissi: provvederemo con un prelevamento dal fondo di riserva, ma ritengo necessario che entro domani si approvino quelle leggi che richiedono, per consenso unanime di tutta la Camera, di essere approvate subito.

Questo lo stato delle cose; ma, ripeto, nella questione il Governo si astiene completamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Fera, che naturalmente non ha fatto alcuna questione circa la correttezza della Presidenza della Camera...

FERA. Naturalmente !... Non l'ho mai messa in dubbio! (*Bene!*)

PRESIDENTE. Perchè io non ho fatto che eseguire le decisioni della Camera.

L'onorevole presidente del Consiglio ieri giustamente osservò che la seduta di oggi, data la situazione parlamentare (che andava considerata dal punto di vista pratico per non voler ottenere l'impossibile), doveva essere destinata alla discussione ed approvazione di quei disegni di legge, che la Camera precedentemente si era impegnata di esaminare, prima di prendere le sue vacanze.

Questo disse l'onorevole presidente del Consiglio, ed a questo la Camera annuì. Nessuno poi chiese di mettere all'ordine del giorno nè interrogazioni, nè interpellanze, e quindi la deliberazione fu presa nel modo più corretto.

Debbo però far osservare all'onorevole Fera, come ho già fatto parlando privatamente con lui, che, per un errore involontario di uno dei funzionari della Presidenza, fu stabilito questo lunedì, per la verifica dei poteri, perchè oggi appunto sarebbero scaduti i tre giorni, dopo dei quali, per consuetudine, non per disposizione precisa, vengono poste all'ordine del giorno le relazioni concernenti elezioni.

Però tutto ciò era anormale, inquantochè nel giorno di lunedì, secondo le precise disposizioni del regolamento, non si ha che lo svolgimento delle interrogazioni, o petizioni, e delle interpellanze; e qualora non vi siano interpellanze, sempre a norma del regolamento, si deve continuare la trattazione delle materie iscritte nell'ordine del giorno prestabilito nella tornata precedente. La Camera non ha mai proceduto nella giornata del lunedì nè a svolgimenti di proposte di legge, nè a votazioni, nè a deliberazioni circa elezioni, e neppure a domande di autorizzazione a procedere. Di ciò fanno fede gli annali della Camera.

Ho detto questo per esporre alla Camera lo stato preciso della questione, quale si presenta.

Ora il Governo ha dichiarato di astenersi dall'intervenire nella questione, e lascia che la Camera decida come crede.

L'onorevole Fera, da parte sua, pur ammettendo che prima si esaurisca la discussione dei disegni di legge che sono all'ordine del giorno, chiede che in seguito si metta in discussione l'elezione contestata di Gerace Marina.

Però gli faccio osservare che essendo ormai l'ordine del giorno d'oggi prestabilito in modo tassativo, bisognerebbe che la sua proposta fosse approvata con vo-

tazione segreta, e col voto favorevole di tre quarti dei votanti. Non so come ciò si possa ottenere, dopo che la Camera abbia discusso e votato i vari disegni di legge; a meno che, contemporaneamente alla votazione segreta di essi, non si proceda, mediante una nona urna, alla votazione segreta sulla proposta dell'onorevole Fera.

Fatta questa osservazione pratica, dichiaro che se l'onorevole Fera insisterà nella sua proposta, si provvederà a termini del regolamento. Mi sembra però di poter prevedere che non si raggiungerà l'intento che l'onorevole Fera si propone, senza lasciare diverse impressioni: o che la Camera abbia creduto di fare un favore, oppure che abbia una opinione diversa da quella espressa nella relazione di questa elezione. Sbaglierò, ma vorrei pregare l'onorevole Fera di scegliere fra i due mali il minore; e a me sembra che il minor male starebbe nel non occuparsi per il momento di questa questione. (*Approvazioni*).

L'onorevole Fera ha facoltà di parlare.

FERA. Per verità mi trovo imbarazzato. Non ho alcuna volontà di intralciare i lavori di quest'ultima seduta, e quindi sarei dispostissimo ad arrendermi alle buone ragioni esposte dall'onorevole Presidente, senza insistere nell'applicazione dell'articolo 76 del nostro regolamento, che prescrive la votazione a scrutinio segreto con tre quarti di maggioranza.

Io sono perfettamente ignaro di precedenti in materia; ma se per deliberare di discutere oggi questa elezione contestata, naturalmente dopo esaurita la discussione dei disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno, potesse bastare una deliberazione unanime della Camera senza bisogno di ricorrere alla votazione segreta richiesta dal regolamento, io ne farei formale proposta.

Ad ogni modo dichiaro che il movente della mia richiesta non era solo quello di portar subito a conoscenza della Camera la proposta della Giunta delle elezioni per l'annullamento della elezione di Gerace Marina, ma soprattutto quello di eliminare ogni equivoco.

L'intervento di ieri sera, dell'onorevole presidente del Consiglio avrebbe potuto, ma io dichiaro subito di escluderlo, interpretarsi quasi come un desiderio, di preferire un deputato piuttosto che un altro. (*Segni di denegazione dell'onorevole presidente del Consiglio*).

Onorevole presidente del Consiglio, io escludo senz'altro, l'ho già detto, questa

ipotesi, e non do alla sua proposta di ieri se non il significato di voler affrettare i lavori parlamentari, senza lesione delle garantigie costituzionali, che vietano l'intervento del Governo nelle questioni di verifica di poteri.

Quindi raggiunti questi scopi diretti, al di fuori di ogni questione personale, potrei perfettamente acquietarmi al rinvio della discussione; ma se il nostro illustre Presidente potesse trovare una soluzione, atta ad eliminare l'inconveniente che un collegio sia per cinque mesi senza deputato, poichè la proposta d'annullamento dell'elezione è nota e oramai l'onorevole Mileto non può più considerarsi come deputato del collegio di Gerace Marina, io ne sarei lietissimo.

Ecco perchè io faccio appello alla sua esperienza, alla sua lealtà ed alla correttezza con la quale ha sempre diretto i lavori parlamentari.

PRESIDENTE. A me ora non rimarrebbe che applicare il regolamento e far procedere alla votazione a scrutinio segreto.

Però, poichè l'onorevole Fera si è quasi rimesso al mio consiglio, e di ciò lo ringrazio, io gli faccio osservare che un'altra via d'uscita vi sarebbe, e molto semplice: l'onorevole Mileto, se crede di non poter più rappresentare, dopo la proposta di annullamento dell'elezione fatta dalla Giunta delle elezioni, il collegio di Gerace Marina, può rassegnare, anche durante le vacanze, le sue dimissioni da deputato. (*Approvazioni — Commenti animati*).

Voci. Ma è sempre necessario che su di esse deliberi la Camera!

PRESIDENTE. Ad ogni modo il fatto delle dimissioni avrebbe sempre un significato morale.

Quanto a me, ripeto che non posso assolutamente farmi iniziatore di proposte contrarie al regolamento.

Ora però gli onorevoli Fera, Samoggia, Milana, Giovanni Amici, Eugenio Chiesa, Colonna di Cesarò, Fumarola, Canepa, Beltrami e Cutrufelli hanno presentato proposta formale che si proceda alla votazione segreta per la discussione della elezione di Gerace Marina.

Interrogo quindi la Camera, perchè decida se si debba, dopo esaurita la discussione dei disegni di legge che sono all'ordine del giorno, procedere alla votazione segreta richiesta dall'onorevole Fera e dagli altri colleghi.

Chi approva questa proposta si alzi.

(*È approvata*).

A questa votazione segreta si procederà dopo la discussione dei disegni di legge che sono iscritti nell'ordine del giorno, e contemporaneamente alla votazione dei medesimi.

L'onorevole Campaoozzi ha chiesto di parlare sul processo verbale. Ne ha facoltà.

CAMPANOZZI. Mi consenta la Camera una brevissima dichiarazione. L'onorevole Merlani, parlando ieri sul processo verbale, si dolse delle critiche obbiettive e serene che avevo avuto l'onore di fare a proposito della sentenza arbitrale che condannava il Ministero delle poste al pagamento di una indennità a favore della ditta Levi.

Non rilevo, onorevoli colleghi, il furente attacco dell'onorevole Merlani contro la sentenza arbitrale che pure porta le firme di tre insigni giuristi, il nostro collega onorevole Muratori, il commendator Corno consigliere di Stato e il senatore Scialoja ex ministro guardasigilli...

PRESIDENTE. Onorevole Campanozzi, se ella ha un fatto personale lo indichi; ma non entri nel merito della questione.

CAMPANOZZI. Mi preme di rilevare che la obbiettività delle mie critiche è desunta da un documento che fino a prova contraria deve ritenersi inconfutabile, e sul quale non è stato elevato alcun gravame...

PRESIDENTE. Ma così ella entra nel merito della questione.

CAMPANOZZI. Ho finito, onorevole Presidente. Il mio fatto personale è precisamente questo: che l'obbiettività e la serietà delle mie critiche risulta da un documento inconfutabile; e perciò io mi dolgo, a mia volta, che l'onorevole Merlani, il quale ha dichiarato di essere stato un intermediario fra la Cooperativa Trasporti ed il ministro delle poste, sia intervenuto in questa discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Merlani. E ora mi dolgo di averlo lasciato parlare ieri! (*Si ride*).

MERLANI. Onorevoli colleghi, se il mio amico Campanozzi fosse stato presente quando parlai ieri, non avrebbe oggi detto quel che abbiamo udito. Egli ha detto che io mi son doluto delle sue critiche. Io ieri dissi soltanto che le sue critiche piuttosto che rivolgersi al ministro Schanzer si sarebbero meglio dovute rivolgere a coloro che lo circondavano o tentavano di circondarlo.

Dice l'onorevole Campanozzi che io ho fatto dei furenti attacchi alla sentenza. Ma niente affatto! Ho soltanto detto e ripeto, che, secondo me, la verità è che nè ai Corpi

consultivi, nè ai ministri, nè agli arbitri furono dati gli elementi completi ed esatti, per i relativi giudizi.

Così stando le cose, io non ho punto attaccato la sentenza che legalmente sta, e non ho neanche detto che l'onorevole Campanozzi abbia fatto critiche fuori proposito.

Ed ho finito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Risulta dal verbale che l'onorevole Merlani ieri invocò nuove indagini, e chiese che fossero messi a disposizione del Parlamento gli atti relativi a quella vertenza. Dichiaro che esaminerò io stesso tutta la pratica, e se vedrò che vi siano ragioni per cui il Parlamento possa essere messo in condizione di valutare ulteriormente i dati che già valutò ieri, approvando il disegno di legge, mi farò il dovere di assecondare la domanda dell'onorevole Merlani. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale di cui si è data lettura.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Papadopoli, di giorni 7; Messedaglia, di 2; Patrizi, di 3; Frugoni di 3; Quaglino, di 2; Della Pietra, di 2; Girardini, di 3; Bocconi, di 2; Baragiola, di 2; Girardi, di 2; Enrico Morelli, di 2; Dell'Acqua, di 2; Cassuto, di 2; Bertolini, di 2; Cicarelli, di 2; Fazi, di 1; Pietravalle, di 2; Leone, di 1; Raineri, di 2; Zaccagnino, di 2; e per motivi di salute, gli onorevoli: Paniè, di giorni 5; Prampolini, di 2; Guarracino, di 1.

(Sono concessuti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Santamaria « per conoscere quali provvedimenti si sono presi e si prenderanno per alleviare i danni arrecati da recente nubifragio ai coloni e proprietari di Caserta, Maddaloni, Valle, San Leucio, Ca-

stelmorrone per la perdita quasi totale dei prodotti agricoli ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Nel bilancio del Ministero dell'interno non sono iscritti fondi per rivalere o alleviare danni dipendenti da pubbliche calamità. È, quindi, soltanto possibile sovvenire con sussidi di beneficenza le famiglie che, per effetto di tali infortuni, siano ridotte in stato di miserabilità.

« Ciò premesso, si soggiunge che sono già in corso i necessari accertamenti per provvedere eventualmente a favore delle famiglie povere della provincia di Caserta colpite dal recente nubifragio.

« Il sottosegretario di Stato
« FALCIONI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Casalini « per sapere se non intenda presentare al Parlamento proposte di legge a favore dei commessi degli uffici di vendita delle private, che hanno al presente condizione economica modestissima e precaria ».

RISPOSTA SCRITTA. — « I commessi degli uffici di vendita delle private sono assunti e pagati direttamente dai magazzinieri di vendita senza alcuna ingerenza dell'Amministrazione. E ciò è naturale poichè i magazzinieri rispondono di fronte allo Stato con rilevanti cauzioni della regolarità del servizio e di tutti i generi che vengono loro consegnati a fido, e debbono correlativamente avere la facoltà di scegliere il personale di ufficio tra le persone di loro fiducia e senza vincoli per la assunzione od eventuale licenziamento.

« Trattasi d'altronde di un personale assai limitato, che ha funzioni modeste e che viene reclutato nella sede dei singoli uffici.

« Stando le cose in questi termini non si presenterebbe opportuna una disposizione che venisse a dare un carattere di stabilità, con ingerenza dell'Amministrazione a questo personale, anche perchè si verrebbe a creare un'altra categoria di funzionari dello Stato.

« L'Amministrazione però si preoccupa della situazione economica dei commessi e in molte occasioni concesse aumenti nelle indennità di esercizio degli uffici di vendita perchè i rispettivi titolari potessero accordare dei miglioramenti di stipendio al personale avventizio. Tali provvedimenti sa-

ranno anche in avvenire adottati ove le speciali condizioni dei singoli casi ne dimostrino la opportunità.

« Il sottosegretario di Stato
« CIMATI ».

PRESIDENTE. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione dell'onorevole Faustini « per sapere se si creda giunto il momento di presentare il disegno di legge per regolare il bacino idro-geologico di Montecatini, allo scopo di evitare cattive sorprese al Demanio dello Stato ».

RISPOSTA SCRITTA. — « La soluzione del problema di Montecatini ha formato oggetto di particolari cure da parte dell'Amministrazione e del Governo.

« È prova di ciò il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno ultimo scorso, ed ora dinanzi al Senato, per la « sistemazione ed esercizio delle regie Terme di Montecatini ».

« Non può non riconoscersi, però, che tale disegno va integrato con altro diretto ad assicurare la consistenza del bacino idrologico mediante il divieto esplicito a chiechessia di eseguire scavi e perforazioni entro una determinata zona, per modo che non sia possibile provocare, con ricerche aventi il solo scopo speculativo, disperdimenti ed inquinamenti delle falde idriche.

« A tal uopo il ministro onorevole Facta ha già predisposto un nuovo disegno di legge riguardante la protezione del bacino idrologico di Montecatini: disegno che sarà presentato al Parlamento alla ripresa dei lavori e nel quale sono state inserite disposizioni tali da garantire, nell'interesse pubblico della sanità, l'integrità del bacino e nello stesso tempo usare un equo trattamento alle ragioni dei privati per la determinazione delle indennità di espropriazione.

« Il sottosegretario di Stato
« CIMATI ».

Sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe la votazione segreta su alcuni disegni di legge.

La Camera però ricorderà di avere deliberato di votare i disegni di legge approvati, e da approvarsi oggi, contemporaneamente.

Rimane perciò stabilito che la votazione segreta avrà luogo più tardi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime.

La discussione rimase sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 9.

TITOLO II.

Unione Messinese.

CAPO I.

Modificazioni alla legge 13 luglio 1909, n. 466.

Art. 10.

« Gli edifici o parte di edifici, danneggiati o distrutti che, per effetto del nuovo piano regolatore di Messina, sono soggetti ad espropriazione totale o parziale, passano, nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, istituita dal titolo I, capo II, della legge 13 luglio 1910, n. 466, con i relativi diritti ai mutui di favore ed all'eventuali aree residue; salva l'assegnazione delle carature a chi di ragione, ai sensi degli articoli 20 e 21 della citata legge e tenute presenti le disposizioni di cui al seguente comma terzo.

« Sono esclusi da tale passaggio, qualora i proprietari, entro il 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, dichiarino, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione Messinese di voler ricostruire altrove o sull'area residua, l'edificio danneggiato o distrutto:

a) gli edifici o parti di edifici, che costituiscono una unità o partita catastale con reddito imponibile superiore a lire 200;

b) le parti di uno stesso edificio, che costituiscono unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, ma complessivamente superiore a tale somma, e che appartengano, anche per passaggio di proprietà a qualsiasi titolo avvenuto dopo la pubblicazione della presente legge, ad un sol proprietario;

c) gli edifici o le parti di vari edifici che costituiscano unità o partite catastali con reddito imponibile singolo inferiore a lire 200, qualora si verificano le condizioni di cui alla lettera precedente.

« Entro lo stesso termine di 180 giorni tutti i proprietari che, ai termini del precedente comma, non sono ammessi a fare la dichiarazione suddetta, o che, pur avendo tale facoltà, non intendano avvalersene, debbono dichiarare, per atto di ufficiale giudiziario, al prefetto ed all'Unione stessa se intendono riscuotere l'indennità di espropriazione. In mancanza di dichiarazione, l'indennità passerà all'Unione, mentre, in caso contrario, l'ammontare delle carature spettanti al proprietario, a nome dei citati articoli 20 e 21, verrà ridotto di una somma pari a quella rappresentante la indennità.

« La dichiarazione di cui al secondo comma sarà inefficace, se entro due anni dalla pubblicazione della presente legge il dichiarante non avrà dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore ».

La Commissione, d'accordo col Governo, propone la seguente aggiunta:

« Per gli edifici industriali il dichiarante dovrà dimostrare di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune ».

L'onorevole Cutrufelli propone di sostituire all'ultimo comma:

« La dichiarazione sarà inefficace se, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, il dichiarante non avrà dimostrato di essere proprietario di un'area sufficiente alla ricostruzione dentro la periferia del piano regolatore o nei terreni espropriati dallo Stato e passati al comune agli effetti della legge 13 luglio 1910, n. 466, e nei terreni attorno alla città destinati o da destinarsi ad uso industriale o lungo il lato a monte della via di circoscrizione, ed infine su aree comprese in una zona adiacente alla periferia del piano, zona che non dovrà estendersi oltre i 400 metri dalla suddetta, ed in quest'ultimo caso previo consenso dell'autorità municipale ».

L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di parlare.

CUTRUFELLI. Col mio emendamento, in primo luogo tendo a non deprezzare le aree acquistate dallo Stato e cedute al comune, coll'impedire che sopra di esse possa costruirvisi coi mutui di favore. In secondo

luogo mi propongo di non impedire che sia tolto alla resurrezione di Messina il contributo dell'attività cittadina locale, volendo ad ogni modo che entrino nell'Unione i proprietari che non hanno potuto dimostrare entro due anni di possedere terreno nell'ambito del piano regolatore, mentre potrebbero possederlo in zone sprovviste di strade, di luce e di acqua. E finalmente voglio che non sia menomata la portata dell'articolo 48-bis, escludendo dal vantaggio del mutuo i fabbricati che possono sorgere comunque nell'ambito del comune per mancanza di spazio nella zona industriale già occupata quasi completamente dagli agrumi.

Credo che questo intendimento mio sia anche intendimento del Governo, e perciò confido che il Governo vorrà, senz'altro, accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

FULCI, presidente della Commissione. Prego il collega Cutrufelli di non insistere nelle sue proposte.

Egli deve essere dello stesso parere nostro che l'obbligo di riedificare, in base al mutuo, solo dentro il perimetro del piano regolatore della città di Messina è un vantaggio, perchè in caso diverso, invece di riedificare la città, potremo avere edificato un villaggio. Ora a Messina noi abbiamo già 54 villaggi, non occorre che ci sia il cinquantesimoquinto.

Però io mi rendo ragione di talune proposte dell'onorevole Cutrufelli, che si preoccupa degli edifici che si faranno a monte della strada di circoscrizione.

Tutto questo è compreso nell'articolo, perchè evidentemente il lato a monte della strada di circoscrizione è compreso nel piano regolatore, e quindi coloro che ricostruiranno in questi termini avranno il beneficio del mutuo.

Quindi una parte della proposta dell'onorevole Cutrufelli è già nell'articolo proposto dal Governo e dalla Commissione.

L'altra parte consisterebbe nel dare facoltà di potere costruire, col diritto al mutuo, 400 metri più in là del perimetro del piano regolatore.

La Commissione ha discusso questo argomento, ma l'ha rimandato a tempi migliori; perchè sarebbe bene che tutto questo si facesse d'accordo con l'autorità municipale, perchè creare nuovi fabbricati fuori del perimetro del piano regolatore, significa im-

porre al comune sacrifici per strade, fognature, illuminazione.

Ora è bene che tutto questo si faccia di accordo con l'autorità municipale. Tanto più che non occorre un provvedimento legislativo, perchè può essere fatto con provvedimento amministrativo per l'ampliamento del piano regolatore, ampliamento che nella legge speciale è stato reso più facile di quello che non sia nella legge generale di espropriazione per pubblica utilità.

Quindi per questa parte io prego l'onorevole Cutrufelli di non insistere nella sua proposta, anche per un'altra considerazione: se si dà ora questa facoltà, non potremo avere un vantaggio che potremmo avere in avvenire, perchè in avvenire potremmo avere con nuove aree fabbricabili un calmiere per l'esorbitanza dei prezzi delle aree nell'interno del piano regolatore. Ora col sistema di provvedere amministrativamente potremo avere allora questo calmiere, mentre non potremmo averlo oggi. (*Interruzione del deputato Cutrufelli*).

Ella sa che già cominciano gli speculatori a fare incetta di aree; e quindi, invece di avere un calmiere, noi faremmo il vantaggio degli speculatori.

C'è una parte che è accettabile nella proposta dell'onorevole Cutrufelli. Per gli edifici industriali, non solo non v'è bisogno che siano nell'interno del piano regolatore, ma occorre anzi che siano costruiti fuori, perchè le industrie non possono essere impiantate che fuori delle città. Ora per questa parte la Commissione, d'accordo col Governo, proporrà taluni emendamenti all'articolo 10 ed all'articolo 12, ed anche un articolo aggiuntivo in cui viene accolto questo concetto dell'onorevole Cutrufelli, cioè che per gli edifici industriali non vi sia questa limitazione e che essi possano essere anche costruiti fuori del piano regolatore.

PRESIDENTE. Onorevole Cutrufelli, insiste nella sua proposta?

CUTRUFELLI. Noto con piacere che si accoglie la terza parte della mia richiesta.

Non trovo sufficienti le ragioni esposte dall'onorevole Fulci per combattere la seconda. Io domandava che fosse estesa la costruzione coi mutui, almeno a quella parte del territorio adiacente al piano regolatore che, acquistata dallo Stato e ceduta al comune, non può essere oggetto di speculazione; nè poteva portare gravi oneri al comune perchè provvista già di strade, di luce e di acqua.

Ad ogni modo, in seguito alle affermazioni del presidente della Commissione, con le quali assicura che il Governo consentirà lo immediato allargamento del piano regolatore, ed anche per non ritardare l'approvazione della legge, non insisto nella parte non accolta del mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 10 con l'aggiunta proposta dalla Commissione.

(*È approvato*).

Art. 10-bis.

« Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano agli edifici, che il comune ottenga la facoltà di espropriare, a norma dell'articolo 43 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Coloro che acquistino dal comune le aree risultanti dalle espropriazioni suddette, e che, a termine degli articoli 3 e 44 della legge 13 luglio 1910, n. 466, abbiano diritto al mutuo di favore, dovranno, entro un anno dall'acquisto, o dallo sgombrò delle aree, quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dall'assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopo l'acquisto, iniziare la costruzione sulle aree stesse; ed ultimarla entro due anni dall'inizio.

« Ove essi non osservino tali termini, si applicheranno a loro riguardo le disposizioni del primo e secondo comma del successivo articolo 16, salve, per l'assegnazione delle carature, le norme, che saranno stabilite dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Unione ».

(*È approvato*).

Art. 11.

« Gli edifici danneggiati o distrutti, compresi nel nuovo piano regolatore di Messina e non soggetti, per effetto del piano stesso, a totale o parziale espropriazione, passeranno anche essi all'Unione messinese nel 181° giorno dalla pubblicazione della presente legge, con il relativo diritto ai mutui di favore, qualora i proprietari od i condomini non si siano uniformati alle disposizioni dell'articolo seguente.

« Resta salvo per i proprietari e per i condomini il diritto alle carature, a norma dei citati articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466 ».

(*È approvato*).

Art. 12.

« Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge potranno, per atto di ufficiale giudiziario, dichiarare al prefetto ed all'Unione messinese di voler ricostruire o riparare gli edifici di cui all'articolo precedente:

« a) coloro che abbiano la piena proprietà dell'intera area o dell'intero edificio;

« b) i condomini dell'intera area o dell'intero edificio che dimostrino con atto pubblico di essersi messi d'accordo per la ricostruzione o per la riparazione dell'edificio, ovvero di aver regolato i loro rapporti a norma dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Nel caso di edifici, le cui diverse parti o i cui diversi piani appartengano a vari proprietari, l'accordo dovrà limitarsi ai proprietari dei piani o delle parti sottostanti al soffitto del primo piano, con l'eccezione di cui alla lettera c) del presente articolo. I proprietari delle altre parti o degli altri piani saranno tenuti a fare la dichiarazione per la rispettiva unità o partita catastale;

« c) il proprietario di parti o piani sottostanti al soffitto del primo piano, che voglia costruire su altra area, nell'ambito del piano regolatore, e che dimostri di essere già proprietario dell'area occorrente e di avere ottenuto il permesso del sindaco, intesa la Commissione edilizia.

« La dichiarazione impedirà il passaggio all'Unione così degli edifici danneggiati e delle aree degli edifici distrutti come dei relativi diritti ai mutui di favore.

« Per i proprietari o condomini di piani o parti soprastanti al soffitto del primo piano la dichiarazione sarà inefficace, se, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, non avranno dimostrato di essere proprietari di un'area per la ricostruzione, dentro la periferia del piano regolatore, di un edificio corrispondente alla loro quota. In mancanza di tale dimostrazione passerà all'Unione il diritto al mutuo, e dalle carature da corrispondersi ai proprietari a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sarà detratto l'ammontare dell'indennizzo per la quota di area, corrisposto dagli altri proprietari o condomini, ai sensi del citato articolo 6.

« Qualora non si sia verificato l'accordo od il regolamento di rapporti, di cui al comma b) del presente articolo ed i proprietari o condomini dei piani inferiori entrino perciò a far parte dell'Unione, questa

dovrà corrispondere ai proprietari o condomini dei piani superiori, che dichiarino di voler ricostruire per proprio conto, l'indennizzo per la loro quota di area. Tale indennizzo sarà pagato in carature, diminuendosi proporzionalmente il numero di quelle spettanti ai proprietari o condomini dei piani inferiori ».

La Commissione ed il Governo propongono che nel penultimo comma di questo articolo dopo le parole: « di un edificio corrispondente alla loro quota » si aggiunga: « Per gli edifici industriali occorre la dimostrazione di essere proprietario di un'area nell'ambito del territorio del comune ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 12 con questa aggiunta.

(È approvato).

L'articolo 13 del testo ministeriale è soppresso.

Art. 14.

« Le dichiarazioni, di cui agli articoli 10 e 12, saranno notificate al prefetto ed all'Unione messinese per atto di ufficiale giudiziario.

« Gli usufruttuari, usuari, creditori ipotecari ed enfiteuti, che intendano sostituirsi al proprietario nella stipulazione del mutuo di favore, a norma dell'articolo 3 della legge 13 luglio 1910, n. 466, dovranno fare la dichiarazione condizionata negli stessi termini, assegnati rispettivamente ai proprietari ».

(È approvato).

Art. 15.

« Il passaggio all'Unione messinese dei beni, di cui al penultimo comma dell'articolo 10 ed agli articoli 11 e 12, avrà luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio ».

(È approvato).

Art. 16.

« Qualora entro un anno dalla dichiarazione di cui all'articolo 12 o dallo sgombrò dell'area quando esso sia stato assunto dallo Stato, o dalla assegnazione da parte del municipio dei necessari allineamenti e livelli, nel caso che tanto lo sgombrò quanto l'assegnazione avvengano dopo la dichiarazione suddetta, il proprietario o i condomini non abbiano iniziato la ricostruzione o la riparazione, e ciò risulti da certificato

dell'ufficio del Genio civile, il prefetto, con decreto motivato, dichiarerà, su richiesta dell'Unione messinese o d'ufficio, improduttiva di effetto la dichiarazione fatta e trasferiti all'Unione tanto l'edificio danneggiato o l'area dell'edificio distrutto quanto i relativi diritti ai mutui di favore, col solo obbligo per essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli 20 e 21 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Lo stesso avverrà qualora, entro sei mesi dalla prova della proprietà dell'area occorrente e dallo sgombrò di essa quando questo sia stato assunto dallo Stato, da accertarsi ambedue dal prefetto su conforme parere del Genio civile, il proprietario o i condomini espropriati e quelli dei piani o delle parti soprastanti al soffitto del primo piano non abbiano iniziato la costruzione. In tal caso l'area suddetta passerà all'Unione.

« Qualora poi, entro due anni dall'inizio dei lavori, l'edificio non sia completato e il proprietario o i condomini abbiano all'uopo contratto un mutuo di favore, il prefetto, su richiesta della Unione messinese o d'ufficio, dichiarerà, con decreto motivato, il passaggio all'Unione tanto dell'edificio iniziato quanto del mutuo di favore, col solo obbligo in essa di dare al proprietario o ai condomini le carature loro spettanti a norma degli articoli suddetti, tenuto conto delle semestralità del mutuo eventualmente già pagate all'Istituto mutuante, salvi i diritti del Consorzio, anche in relazione alle garanzie sussidiarie ».

(È approvato).

Art. 17.

« Contro i decreti del prefetto, di cui agli articoli 15 e 16, è ammesso soltanto ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

Art. 18.

« I proprietari e i condomini degli edifici danneggiati o distrutti, che siano passati all'Unione a termini degli articoli precedenti, avranno diritto di preferenza di fronte ad ogni altro per l'acquisto degli edifici riparati e di quelli ricostruiti sulle aree appartenenti ad essi ed ai loro danti causa a titolo universale nel giorno 28 dicembre 1908.

« Tale diritto potrà essere esercitato soltanto qualora gli interessati facciano all'Unione analoga dichiarazione nel termine di un anno dalla concessione del permesso

di abitabilità dell'edificio ricostruito o riparato; e, nel caso che domandino di esercitarlo più condomini, si procederà fra essi al sorteggio a norma del penultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Il condomino, che abbia conseguito un edificio per sorteggio, non può concorrere ad altri sorteggi, se l'edificio da lui acquistato corrisponde a non meno di nove decimi delle antiche quote a lui appartenenti ».

(È approvato).

L'articolo 19 del testo ministeriale è soppresso.

Art. 20.

« È in facoltà dell'Unione di permutare col comune aree passate in sua proprietà e soggette ad espropriazione con aree comunali, divenute edificabili per effetto del nuovo piano regolatore ».

(È approvato).

Art. 21.

« La cessione o la vendita di quote di condominio da parte di un condomino ad un altro dello stesso edificio danneggiato o distrutto danno diritto al mutuo di favore, quand'anche siano avvenute prima del 21 luglio 1910 ».

(È approvato).

Art. 22.

« Qualora, all'atto della pubblicazione della presente legge non fossero state ancora approvate le varianti al piano regolatore di Messina, richieste con il decreto reale del 24 giugno 1910 di approvazione del piano stesso, i termini di cui ai precedenti articoli 10 e 12 decorreranno dalla data della pubblicazione del regio decreto approvante le dette variazioni ».

(È approvato).

Art. 23.

« Non è applicabile la disposizione dell'articolo 68 della legge 13 luglio 1910, numero 466, quando l'area o l'edificio, per i quali dovrebbe essere pagata la differenza fra la tassa normale di registro e quella stabilita dall'articolo 67 della legge stessa, siano passati all'Unione a norma dei precedenti articoli 11 e 16 prima che siano scaduti i tre anni dalla data del contratto di acquisto ».

(È approvato).

Art. 24.

« L'Unione messinese comincerà a funzionare entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge e sarà amministrata ai sensi dell'articolo 19 della legge 13 luglio 1910, n. 466. In luogo però dei tre consiglieri eletti dai rappresentanti degli interessati ve ne sarà un solo nominato dalla Camera di commercio di Messina fra i proprietari di immobili urbani, il quale resterà in carica fino a che non sarà possibile procedere all'elezione dei tre membri suddetti, con le norme che saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della citata legge.

« Finchè il Consiglio di amministrazione non sia regolarmente costituito a norma del precedente comma, tutte le attribuzioni ad esso spettanti sono deferite ad un commissario, nominato per regio decreto, su proposta dei ministri dei lavori pubblici, del tesoro e di agricoltura, industria e commercio ».

(È approvato).

Art. 25.

« Il Consiglio di amministrazione dell'Unione può essere sciolto su proposta del ministro dei lavori pubblici con decreto reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri; e l'amministrazione può essere affidata ad un regio commissario.

« La ricostituzione del Consiglio dovrà aver luogo entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento ».

(È approvato).

Art. 25-bis.

« Il Ministero dell'interno, sentita la Commissione incaricata del riparto dei proventi menzionati nell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzato ad anticipare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto la somma di lire un milione, esclusivamente per l'acquisto di aree nel perimetro del piano regolatore.

« La somma, come sopra autorizzata, sarà annualmente prelevata, a seconda del bisogno, con decreto del ministro del tesoro e somministrata a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12.

« Il pagamento del prezzo di acquisto dei suoli sarà eseguito direttamente dal Tesoro alle persone indicate dall'Unione messinese, in base a nulla osta da rilasciarsi dal prefetto, a richiesta dell'Unione stessa, e previa dichiarazione del delegato del Ministero dei

lavori pubblici, di cui all'articolo 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« La somma anticipata sarà dall'Unione restituita, senza interessi, a rate annuali di lire duecentomila ciascuna, a partire dall'anno finanziario 1918-19 e sarà reintegrata al fondo dei proventi dell'addizionale ».

(È approvato).

Art. 26.

« Il massimo dell'assegnazione annua, di cui all'articolo 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 è portato a lire 50,000 ».

L'onorevole Furnari propone di sostituire alle parole: « lire 50,000 » le parole: « lire 80,000 ».

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

FURNARI. Per l'articolo 22 della legge del 1910, il ministro del tesoro ed il ministro di agricoltura debbono versare, ogni anno, una somma il cui importo massimo non può essere superiore a lire 30,000. Il disegno ministeriale portava questa somma a lire 50,000; però, volendo allargare le facoltà dei ministri, pel caso che sia possibile una maggiore spesa, propongo che da 50,000 lire la portata massima di questa somma sia elevata a lire 80,000. Con ciò, non si pregiudica affatto l'Amministrazione dello Stato, perchè la disponibilità è nei poteri del ministro del tesoro e del ministro di agricoltura, i quali, anno per anno, potranno versare questa somma. Credo pertanto che il ministro del tesoro ed il ministro di agricoltura accetteranno questa proposta con la quale si viene a dar loro una maggiore facoltà, nell'interesse pubblico.

TEDESCO, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. La somma massima che, in virtù della legge del 1910, lo Stato può versare, ogni anno, è di 30,000 lire. Con l'articolo in discussione, questa somma massima si porta a 50,000 lire. Oggi non abbiamo elementi per dire che possa essere insufficiente questa somma; ma, il giorno che fosse dimostrata insufficiente, si potrebbe certo provvedere con una legge di maggiori assegnazioni.

FURNARI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 26.

(È approvato).

Art. 27.

« Agli effetti dell'art. 13 del regio decreto 5 novembre 1909, n. 722 e dell'art. 10 della legge 13 luglio 1910, n. 466, l'Unione Messinese è equiparata agli istituti intermedi ».

(È approvato).

Art. 28.

« Sono abrogati gli articoli 15, 16 e 17 della legge 13 luglio 1910, n. 466 ed ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge ».

(È approvato).

CAPO II.

Costruzione di case economiche.

Art. 29.

« L'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto, oltre gli scopi indicati dall'art. 18 della legge del 13 luglio 1910, n. 466, ha anche quello di provvedere, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli seguenti, alla costruzione ed all'affitto di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Messina ».

(È approvato).

Art. 30.

« Per la costruzione delle case economiche, di cui al precedente articolo 29, sarà corrisposta all'Unione Messinese la somma di lire due milioni, autorizzata dall'articolo 2 lettera c) della presente legge.

« La somma predetta sarà somministrata dal Ministero del tesoro a seconda del bisogno, accertato dall'ufficio del Genio civile, e dietro richiesta del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Art. 31.

« Le case economiche da costruire dovranno contenere appartamenti di non più di 4 vani, compresa la cucina, e dovranno sorgere soltanto su aree espropriate dall'Unione in virtù dell'ultimo capoverso dell'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Esse non potranno essere affittate che a persone di fatto residenti a Messina alla data della pubblicazione della presente legge e non potranno essere assoggettate ad ipoteca, cedute od alienate.

« Trascorsi dieci anni dalla data della concessione del permesso di abitabilità le case passeranno in libera proprietà del comune di Messina ».

(È approvato).

Art. 32.

« I bilanci dell'Unione, per quanto si riferisce alla costruzione ed all'affitto delle case economiche, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero del tesoro, sentito quello dei lavori pubblici, e dovranno essere completamente distinti da quelli che riguardano gli altri oggetti contemplati all'articolo 18 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Su nessuna parte di questi ultimi potranno farsi gravare passività dipendenti dai primi o viceversa ».

(È approvato).

Art. 33.

« Per gli atti che possano occorrere per la esecuzione dei precedenti articoli, l'Unione Messinese godrà delle esenzioni e riduzioni di tasse concesse con la legge 13 luglio 1910, n. 466, ma i termini di tre e cinque anni indicati negli articoli 68 e 69 della legge medesima sono rispettivamente portati a 6 e 10 anni.

« Restano ferme le disposizioni contenute nella legge, testo unico, 27 febbraio 1908, n. 89, per le case popolari ».

(È approvato).

TITOLO III.

Norme per il procedimento di espropriazione.

Art. 34.

« Le stime compilate dagli uffici del Genio civile nell'interesse dello Stato, e dagli uffici tecnici provinciali e comunali in quello delle rispettive amministrazioni, allo scopo di determinare la indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui agli articoli 44 e 46 della legge 13 luglio 1910, n. 466, equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla cui compilazione siasi proceduto con le modalità stabilite dal seguente articolo ».

(È approvato).

Art. 35.

« Almeno 10 giorni prima di procedere alla visita per l'accertamento delle condizioni dei beni da espropriare, i rispettivi proprietari saranno invitati ad intervenire, mediante un avviso pubblicato, a cura dell'Amministrazione espropriante, all'Albo pretorio del Comune, in cui i beni sono situati.

« Detto avviso indicherà i confini, la natura, la quantità, l'allibramento dell'immobile, e possibilmente il numero di mappa, ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali, ed in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, e stabilirà il giorno della visita.

« I proprietari potranno intervenire alla medesima personalmente o mediante rappresentante munito di procura.

« La visita avrà luogo con l'assistenza di due testimoni non dipendenti dall'Amministrazione espropriante, e residenti nel Comune, e di essa il rappresentante dell'Amministrazione redigerà un verbale, in cui farà risultare tutte le indicazioni sulla natura e sulle condizioni dell'immobile, che possano servire come elementi per la sua valutazione.

« I proprietari avranno diritto di farvi inserire le osservazioni, che crederanno del loro interesse, sui particolari della descrizione del fondo.

« Non presentandosi i proprietari nel giorno stabilito, si procederà egualmente alla visita, con l'assistenza dei testimoni sovradetti, la cui firma basterà a rendere valido il verbale. Esso sarà parimenti valido colle stesse firme, quando i proprietari non lo abbiano sottoscritto per qualsiasi altro motivo ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nuziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone ed altri onorevoli colleghi propongono di aggiungere, nel primo comma dopo le parole « invitati ad intervenire » le parole « con citazione a biglietto e, per gli irreperibili ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIOVANNI. La ragione del mio emendamento è così intuitiva che non dubito possa essere accettato. Si mantenga l'avviso pubblico quando non è possibile avvertire le parti personalmente, ma quando si possono personalmente avvertire, è giustizia che sia mandato loro un biglietto.

PRESIDENTE. L'onorevole Paparo propone di aggiungere in fine del primo comma le parole; « del comune dov'è domiciliato il proprietario del suolo espropriando ».

L'onorevole Paparo ha facoltà di parlare.

PAPARO. Il mio emendamento rimane assorbito da quello dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Alessio, che costituisce una maggiore garanzia.

Quello dell'onorevole Paparo rimane assorbito dall'emendamento dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 35 con l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio accettato dal Governo.

(È approvato).

Art. 36.

« Qualora le espropriazioni di cui all'articolo 34 della presente legge siano promosse da Amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui all'articolo medesimo saranno attribuiti alle stime compilate per conto di dette Amministrazioni da periti privati, sempre che, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'ufficio del Genio civile della provincia ».

(È approvato).

Art. 37.

« Le stime compilate agli scopi dell'articolo 34, in precedenza alla pubblicazione della presente legge, avranno pure gli effetti previsti dall'articolo medesimo, quando siano state redatte in base a stati di consistenza, accettati dai proprietari ».

(È approvato).

Art. 38.

« La procedura per la determinazione ed il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei comuni e per gli scopi di cui all'articolo 46 della legge 13 lu-

glio 1910, n. 466, sarà regolata dalle norme di cui ai seguenti articoli, a parziale deroga della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

(È approvato).

Art. 39.

« Un estratto dei decreti, contemplati nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, deve essere inserito entro il termine di cinque giorni nel foglio destinato per gli annunci legali della provincia.

« Coloro che hanno ragioni da esperire sull'indennità possono impugnarla come insufficiente nel termine di trenta giorni dalla suddetta inserzione, e nei modi indicati dall'articolo 51 della legge citata. L'impugnativa è fatta avanti il Collegio arbitrale, di cui all'articolo 47 della legge 13 luglio 1910, n. 466. Esso, deliberato il titolo all'azione, decide sulla misura dell'indennità, salvo all'autorità giudiziaria di pronunciarsi in sede di opposizione al pagamento, sulla sussistenza del diritto asserito.

« Scaduto questo termine, senza che siasi proposto richiamo, l'indennità si avrà rispetto a tutti come definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia.

« Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve altresì provvedersi a cura dell'espropriato ad una notificazione individuale dell'estratto del medesimo decreto ai titolari di essi, nei modi e nella forma stabiliti dal Codice di procedura civile.

« Nel termine di tre mesi dalla notificazione, i titolari di diritti reali possono far opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziantè, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono di aggiungere al quarto comma, dopo le parole: « Codice di procedura civile » le parole: « e con esenzione da ogni tassa da bollo ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO GIOVANNI. Il procedimento che riflette l'espropriazione è stato, per l'articolo 70, esentato dalla tassa di bollo. Qui non si tratta che di un richiamo alla legge del 13 luglio 1910, perchè sia eliminata ogni questione.

Quindi chiedo che questa aggiunta, che è conforme ad un principio che è stabilito dall'articolo 70, venga approvata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore*. Faccio osservare all'onorevole Alessio che questi articoli relativi alle espropriazioni non fanno altro che modificare, in qualche parte, la legge del 1865, ma non si riferiscono punto alle esenzioni dalla tassa di bollo, le quali sono state accordate dalla legge 13 luglio 1910, in cui è detto che tutti gli atti concernenti il procedimento di espropriazione sono esenti dalla tassa di bollo.

Evidentemente non occorre ripetere qui un'esenzione già accordata.

Prego quindi l'onorevole Alessio di ritirare la sua aggiunta.

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 39.

(È approvato).

Art. 40.

« Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato, nè sia notificata opposizione al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito d'accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

« Ove esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente iscritti, ma i titolari di essi non abbiano notificato alcuna opposizione nel termine e per gli effetti di cui all'articolo 39 quarto capoverso, il prefetto udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, senza alcuna responsabilità sua o della pubblica amministrazione. Restano però salve le eventuali azioni dei terzi verso il proprietario espropriato a norma della legge comune ».

(È approvato).

Art. 41.

« Se entro il termine di tre mesi di cui all'articolo 39, quarto capoverso, siano dai titolari di diritti reali o da qualunque altro avente diritto notificate opposizioni al pagamento senza che siasi addivenuto ad un accordo tra le parti, deve provvedersi, sull'istanza della parte più diligente, dal Tribunale competente a termine delle leggi civili ».

(È approvato).

Art. 42.

« Per le occupazioni temporanee eseguite a norma dell'articolo 3 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, il decreto del prefetto, di cui all'articolo 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 39.

« Saranno inoltre osservate tutte le altre prescrizioni contenute nell'articolo stesso e nei successivi 40 e 41 ».

(È approvato).

Art. 43.

« Le disposizioni, di cui ai precedenti articoli, avranno vigore nei luoghi e per gli scopi designati all'articolo 38, per il termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.

« Esse saranno applicabili anche alle espropriazioni ed occupazioni in corso per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi, di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

« Restano in vigore le disposizioni di quest'ultima legge, modificate da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188, che non siano in contraddizione con quelle contenute nella presente ».

(È approvato).

TITOLO IV.

Modificazioni alle norme tecniche vigenti per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di edifici.

Art. 44.

« Agli articoli 2, 3, 22 e 26 delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, approvate col regio decreto 18 aprile 1909, n. 193, sono sostituiti i seguenti, restando abrogata ogni disposizione contraria.

« Art. 2. — L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello fra la linea di gronda ed il suolo circostante in vicinanza immediata dell'edificio stesso, non può di regola superare, nei terreni piani, i 10 metri.¹

« In quelli in pendio l'altezza massima potrà raggiungere gli 11 metri, purchè la altezza media di ciascuna fronte verso strada non superi i 10 metri.

« I nuovi edifici, siano inferiormente cantinati o no, debbono essere costruiti a non più di due piani, dei quali il terreno, a-

vente il pavimento a livello del suolo, oppure sopraelevato sul medesimo non più di un metro e mezzo, nei terreni piani, e due metri e venti centimetri in quelli in pendio. In quest'ultimo caso però la sopraelevazione media non potrà superare un metro e mezzo.

« L'altezza dei piani, misurata fra pavimento e pavimento oppure fra il pavimento e la linea di gronda, non può di regola superare i metri 5.

« Art. 3. — Per edifici isolati, che abbiano all'intorno un'area libera di larghezza non inferiore a quella prescritta all'articolo 22 (comma d), possono essere ammesse, in seguito a parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul relativo progetto tecnico, numero di piani ed altezze sia dell'intero edificio che dei singoli piani, maggiori di quelle stabilite al precedente articolo, quando siano giustificate da ragioni di pubblica utilità, di servizio pubblico, d'interesse artistico, o di esercizio industriale.

« Tali edifici non possono però mai essere destinati ad uso di alberghi, scuole, ospedali, caserme, carceri e simili, e nemmeno ad abitazione, salvo che per il personale necessario alla loro custodia e vigilanza².

« La loro altezza non può superare i 16 metri a meno che la destinazione dell'edificio non richiegga assolutamente altezza maggiore.

« L'autorizzazione di cui sopra, per i lavori di riparazione, contemplati dal titolo III delle presenti norme, può essere concessa dal prefetto in seguito a parere favorevole dell'ufficio del Genio civile.

« Art. 22. — Nei nuovi centri abitati, o negli ampliamenti degli attuali, come pure nell'apertura di nuove strade nell'interno di quelli esistenti sono obbligatorie le seguenti norme:

« a) Le strade devono essere larghe almeno 10 metri.

« Negli abitati aventi popolazione agglomerata inferiore ai 10,000 abitanti, il prefetto, su parere favorevole del Genio civile, o le altre autorità superiori da cui debbono eventualmente essere approvate le costruzioni delle nuove strade, possono consentire che tale larghezza minima sia ridotta a metri 8.

« Nel caso che siano ammesse costruzioni da un solo lato della strada, la larghezza di questa può essere tenuta anche di metri 6.

« b) Fermi restando i limiti massimi stabiliti dagli articoli 2 e 3, le case non possono avere, verso la strada sulla quale prospettano, altezza maggiore della larghezza della strada stessa diminuita:

« 1° di metri 3.50, quando si tratti di strade che devono avere una larghezza minima uguale a 10 metri;

« 2° di metri 2, quando si tratti di strade la cui larghezza minima può essere di metri 8;

« 3° di metri uno, quando si tratti di strade lungo le quali sono permesse le costruzioni da un sol lato.

« c) Qualora si voglia costruire fabbricati di altezza superiore a quelle stabilite dal precedente comma, essi debbono costruirsi in ritiro, per rispetto all'allineamento stradale, in misura pari alla metà della maggiore altezza;

« d) Per gli edifici di altezza superiore ai 10 metri, è prescritto l'isolamento da ogni parte per una larghezza non minore della loro altezza. La larghezza di tale isolamento, quando l'area frapposta non debba servire a pubblico passeggio, può essere limitata alla metà della massima altezza dello edificio più alto.

« e) Tolto il caso previsto dal precedente comma, e sempre quando i regolamenti locali non ne esigano una maggiore, la larghezza dei cortili e degli intervalli d'isolamento fra i muri frontali di due edifici vicini dovrà essere almeno di 5 metri, purchè l'area frapposta non sia destinata a pubblico passeggio.

« Agli effetti del presente articolo sono computate come larghezze libere di strada, e come intervalli di isolamento anche le larghezze delle aree annesse all'erigendo edificio e destinate a giardino, a cortile, o comunque non coperte, anche se cintate e sottratte all'uso pubblico, che si trovino lungo le fronti del fabbricato.

« Art. 26. — Tolto il caso dell'esistenza di un piano regolatore che disponga altrimenti, le ricostruzioni di cui al precedente articolo 25 potranno raggiungere l'altezza ed il numero di piani che avevano precedentemente, purchè non venga superata l'altezza di 10 metri ed il numero di due piani. Potrà però consentirsi un numero di piani ed un'altezza maggiore nei casi previsti dagli articoli 2, 3 e 22 ».

(È approvato).

Art. 45.

« Alle disposizioni del titolo 5° delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie, ap-

provato col regio decreto del 18 aprile 1909 n. 193, sono sostituite le seguenti:

Sanzioni - Azioni - Procedimenti.

« Art. 39. — Chiunque intenda procedere a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni è tenuto a darne preavviso al Sindaco almeno 20 giorni avanti l'inizio dei lavori, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza dei direttori, appaltatori ed assuntori dell'opera, la ubicazione e l'indole di questa.

« Il sindaco rilascia all'interessato un certificato della fatta denuncia, e trasmette, entro cinque giorni, una copia di questa al competente ufficio del Genio civile.

« Art. 40. — Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da lire 20 a lire 2000.

« Alla stessa pena soggiace, oltre il committente, anche il direttore, appaltatore od assuntore dei lavori, ai quali inoltre sarà inflitta la sospensione dell'esercizio della professione o dell'arte.

« Art. 41. — Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare le convenienti constatazioni tecniche, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto.

« Il Genio civile, sia di ufficio, che su richiesta del pretore, procederà all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale, che rilevi dettagliatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge.

« Il verbale, sottoscritto dall'Ufficio precedente e vistato dall'ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni.

« Art. 42. — Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale;

« a) pronunzia condanna alla pena dovuta, nonchè alle spese processuali, e, ove occorra, ai danni;

« b) ordina le necessarie modificazioni o demolizioni, assegnando all'uopo un breve termine;

« c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione di ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate;

« d) avverte il contravventore che la efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni, di cui all'articolo seguente.

« *Art. 43.* — Il decreto è, a cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato.

« Se, entro 10 giorni dalla notificazione, questi non faccia istanza per la fissazione del dibattimento, e, fatta la istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina l'esecuzione.

« Se, nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza per la fissazione del dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; ma, in caso di condanna, sarà inflitta una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunciata.

« *Art. 44.* — Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori, e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 40.

« *Art. 45.* — Quando, ai fini del dibattimento, siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il Pretore nominerà di ufficio uno o più periti, scegliendoli nel personale tecnico dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni, ed, in mancanza, fra i liberi professionisti.

« *Art. 46.* — I provvedimenti, di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 44, sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

« *Art. 47.* — Una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione, o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni, dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere trasmessa a cura del cancelliere, al competente ufficio del Genio civile.

« *Art. 48.* — Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, spetterà al Genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, di procedere, a spese del contravventore, alle demolizioni, come alla lettera *c)* dell'articolo 42.

« Nessuna azione è ammessa per risarcimento di danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte.

« *Art. 49.* — Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili, ed il termine per l'appello è di giorni 15, ferma, per la decor-

renza di questo, le distinzioni di cui all'articolo 355 del Codice di procedura penale.

« *Art. 50.* — Le disposizioni della legge 26 giugno 1904, n. 267 non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni.

« *Art. 51.* — Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, avvalersi del procedimento stabilito dall'articolo 378 della legge sui lavori pubblici.

« In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale.

« *Art. 52.* — Gli ufficiali di pulizia giudiziaria, gli ufficiali del Genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali o forestali, e, in genere, tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle provincie o dei comuni sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme, e di fare denuncia delle contravvenzioni ».

Gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono di aggiungere il seguente comma all'articolo 40 del regio decreto 18 aprile 1909 che è modificato con questo articolo 45 del disegno di legge:

« Le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 42 non sono applicabili al proprietario il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme ».

A me sembra però che questo emendamento dovrebbe trovare il suo posto dopo l'articolo 42 delle disposizioni del regio decreto, citate nell'articolo 45 testè letto, perchè l'emendamento si riferisce appunto alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 42.

ALESSIO GIOVANNI. Onorevole Presidente, a me pare invece che debba trovare il suo posto dopo l'articolo 40, che è quello che stabilisce le pene per la inosservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto...

PRESIDENTE. Ma come! Ella propone un emendamento aggiuntivo all'articolo 42 e vuole che sia messo dopo l'articolo 40? Mi pare una cosa con le gambe all'aria. (*S'ride*).

ALESSIO GIOVANNI. Non ne ho colpa io se le disposizioni del decreto sono fatte così. Rivolga la mia osservazione, onorevole Presidente, al Governo prima, alla Commissione poi.

PRESIDENTE. Per parte mia, mettiamolo pure dove vuole lei. (*ilarità*).

ALESSIO GIOVANNI. Ripeto che secondo me l'emendamento va posto dopo l'articolo 46; ma non è certamente il caso, onorevole Presidente, di guastarci per così poco. Mi rimetto al suo avviso.

PRESIDENTE. Prego lei e tutti i colleghi di determinare sempre in modo chiaro e preciso gli emendamenti che propongono. E ciò poteva facilmente farsi per questo disegno di legge, la di cui relazione è stata distribuita già da circa un mese.

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. La ragione dell'emendamento, sta in ciò: si è stabilito che chi fabbrica debba fare la denuncia, ma nulla si dice di ciò che deve fare il Genio civile dopo avvenuta la fabbricazione. Ora io chiedo che il proprietario non debba soggiacere per trenta anni alla possibilità di una demolizione del fabbricato, dappoiché si stabilisce che, cessando l'azione penale, permangono sempre le conseguenze della demolizione qualora si sia incorsi nella contravvenzione.

Il proprietario, dopo che avrà denunciato di voler fabbricare ed avrà ottenuto da parte del Genio civile la dichiarazione che si sono osservate le norme tecniche nella costruzione, non deve più essere costretto alla demolizione.

Mi pare che l'emendamento da me proposto sia più che giustificato.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Mi sembra che il caso che suppone l'onorevole Giovanni Alessio sia molto difficile a verificarsi perchè, quando un proprietario abbia ottenuto la dichiarazione del Genio civile che ha fabbricato secondo le norme tecniche, è ben difficile che contro di lui si elevi un verbale di contravvenzione.

Ad ogni modo, poichè l'emendamento non contraddice alle disposizioni di legge, anzi le chiarisce, la Commissione crede che lo si possa accettare, mettendolo però dopo l'articolo 46 delle disposizioni del regio decreto, dove appunto si accenna ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 42.

ALESSIO GIOVANNI. Per conto mio, consento che l'emendamento sia pur posto

in seguito dell'articolo 46, ma quivi si corregga l'errore di stampa, non dovendosi richiamare l'articolo 44, ma il 42.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio. Allora l'articolo 46 del regio decreto resta così modificato:

« Art. 46. I provvedimenti, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 42 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta.

« I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario il quale, dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni, abbia domandato ed ottenuto dal Genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 46 del disegno di legge così modificato.

(*È approvato*).

Art. 46.

« Allesspese occorrenti per la sorveglianza, da parte del Genio civile, sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni, e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del presente titolo, sarà provveduto con i fondi, di cui all'articolo 1 della presente legge.

« All'uopo sarà istituito nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici un apposito capitolo.

« Gli eventuali recuperi dai contravventori delle somme, di cui al primo comma, saranno reintegrati al capitolo suddetto ».

(*È approvato*).

TITOLO V.

Disposizioni varie riguardanti i terremoti del 1905-1907-1908.

Art. 47.

« A cominciare dall'anno 1912 e per tutto il periodo di applicazione dei proventi straordinari stabiliti con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e con l'articolo 1 della presente, i bilanci dei comuni danneggiati dal terremoto, eccetto quelli di Messina e di Reggio Calabria, rimarranno di regola invariati di biennio in biennio, salvo gli stanziamenti relativi ad opere pubbliche.

« Qualunque modificazione occorresse di introdurvi durante il biennio dovrà essere approvata con le forme prescritte per l'approvazione dei bilanci dei suddetti comuni dal regio decreto 19 maggio 1910, n. 283.

« Con le stesse forme sarà approvata la parte straordinaria dei bilanci relativa ai lavori del piano regolatore e di amplia-

mento nei comuni di cui all'art. 42 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« I comuni indicati nell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1909, nei quali l'edificio destinato ad ufficio comunale è stato distrutto, possono essere autorizzati, sentita la Commissione pel riparto dell'addizionale, a ricostruirlo, nei limiti dello stretto necessario, anche se l'edificio distrutto non era di proprietà del comune.

« I comuni nei quali, per l'ubicazione dell'abitato e per la deficienza di aree disponibili, sia dimostrata l'assoluta necessità di riedificare sulle zone occupate da fabbricati distrutti o danneggiati, possono essere autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la suddetta Commissione pel riparto dello addizionale, a procedere alla demolizione e allo sgombero dei fabbricati non utilizzati, con le norme di cui al regio decreto 7 novembre 1909, n. 728 ».

(È approvato).

Art. 48.

« Il termine per chiedere la concessione dei mutui, stabilito dall'articolo 3, secondo comma, della legge 13 luglio 1910, n. 466, è prorogato di anni due ».

(È approvato).

Art. 48-bis.

« Il valore, agli effetti del mutuo, degli edifici danneggiati o distrutti nei villaggi dei comuni di Messina e di Reggio Calabria sarà determinato con le norme contenute nell'articolo 27 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

« I mutui di favore, previsti dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, spettano anche per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione di fabbricati industriali, rese necessarie dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di cui al citato articolo 1 ».

A questo articolo la Commissione e il Governo propongono il seguente emendamento aggiuntivo:

« La ricostruzione e nuova costruzione dei fabbricati suddetti potrà essere fatta anche fuori dei limiti del piano regolatore purchè nell'ambito del territorio del comune ».

FULCI, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FULCI, *presidente della Commissione*. Secondo l'accordo tra Commissione e Mini-

stero questo emendamento diventerebbe il terzo comma dell'articolo 48-bis. Faccio notare che, per un errore di scrittura, vi si dice « ricostruzione e nuova costruzione » mentre deve dirsi « ricostruzione o nuova costruzione ». Queste sono le parole precise usate dalla legge 11 gennaio 1909.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 48-bis così emendato.

(È approvato).

Art. 48-ter.

« Ai fini dell'articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 466, pei condomini pertinenti a successioni non denunziate, la interpellanza sarà fatta alla ditta segnata in catasto mediante atto notificato al sindaco e che sarà inserito nel foglio degli annunci legali della provincia e pubblicato all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ».

(È approvato).

Art. 48-quater.

« Qualora in Reggio Calabria si costituisca un Istituto, con riconosciute garanzie di solidità, per la costruzione di case economiche, a norma della legge 27 febbraio 1908, n. 89, testo unico, il Ministero dell'interno, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, potrà anticipare all'Istituto stesso, sui proventi dell'addizionale, la somma di lire cinquecento mila.

« Le norme per la somministrazione e reintegrazione di tale somma saranno stabilite col regolamento ».

A questo articolo 48-quater gli onorevoli Giovanni Alessio, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono il seguente emendamento:

« Dopo le parole: in Reggio Calabria, aggiungere: o in Palmi; e dopo le parole: lire 500,000, aggiungere: per Reggio Calabria e lire 200,000 per Palmi ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Richiamo l'attenzione del Governo sopra questo emendamento, perchè le tre città che sono state veramente distrutte, e per le quali si è fatto il decreto di demolizione, sono Messina, Reggio Calabria e Palmi; e Palmi si sta demolendo, malgrado che si sia protestato contro questa demolizione non voluta.

Ora per Messina si è provveduto con l'Unione messinese per le case economiche; per Reggio Calabria si concede la facoltà al Governo di poter fare un'anticipazione ad un Istituto che sorgesse per fare queste case economiche.

Io credo che la stessa facoltà, ed in limiti assai più modesti (perchè per Reggio Calabria si dà facoltà di anticipare a questo Istituto 500 mila lire), si dia al Governo, anche per Palmi, facoltà che non porta nessun obbligo nel Governo, permettendogli di anticipare ad un Istituto, che eventualmente sorga con questo scopo, la somma di 200 mila lire.

Io credo che l'uguaglianza fra queste tre città, che sono state messe alla pari per le demolizioni, importi che non si neghi a quella, che forse è la più bisognosa delle tre, il beneficio che le potrebbe derivare da questa facoltà data al Governo di fare questa anticipazione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DE NAVA, *relatore*. Debbo dichiarare che la Commissione ha preso in attento esame la richiesta della città di Palmi espressa nell'emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio, e certamente, qualora le condizioni di Palmi richiederanno lo stesso trattamento fatto a Reggio Calabria, il Governo la terrà nel debito conto.

Se sorgerà un istituto a Palmi, profitterà delle agevolazioni accordate per la costruzione di case economiche, e qualora queste non fossero sufficienti, certamente il Governo vedrà se sia il caso di un'anticipazione.

Per questi motivi la Commissione per ora ha creduto di limitarsi a segnalare al Governo il desiderio del comune di Palmi.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per le stesse considerazioni fatte dall'onorevole relatore il Governo non potrebbe in questo momento manifestare il suo pensiero. A tempo più opportuno la domanda di cui si fa interprete l'onorevole Giovanni Alessio sarà esaminata con la maggiore benevolenza.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Alessio, mantiene o ritira il suo emendamento?

ALESSIO GIOVANNI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, che esaminerà a suo tempo la domanda del co-

mune di Palmi, e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 48-*quater*.

(È approvato).

L'articolo 49 del testo ministeriale è soppresso.

Art. 50.

« Il privilegio fiscale, di cui al secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 7 novembre 1909, n. 728, non potrà esercitarsi sull'edificio riparato o ricostruito con le somme prese a mutuo dal Consorzio o da altri Istituti a norma degli articoli 1 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, finchè duri l'ipoteca sopra di esso iscritta a favore del consorzio o degli istituti stessi.

« Il privilegio potrà invece essere esercitato su tutti gli altri beni mobili od immobili del debitore ».

(È approvato).

L'onorevole Fulci, presidente della Commissione, propone a questo punto il seguente articolo aggiuntivo 50-*bis*:

« Finchè non sia scaduto il termine di cui all'articolo 48 per chiedere la concessione dei mutui di favore, non potrà dai creditori ipotecari iniziarsi o continuarsi la procedura di esecuzione sugli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, aventi diritto al mutuo di favore a norma delle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 13 luglio 1910, n. 466.

« Resta integro pel creditore ipotecario il diritto di cui all'articolo 52 legge 25 giugno 1865, n. 2539, sulle indennità di espropriazione, che i proprietari abbiano dichiarato di voler riscuotere a norma del precedente articolo 10, nonchè quelle degli immobili di cui al successivo articolo 10-*bis* ».

L'onorevole Fulci ha facoltà di parlare.

FULCI, *presidente della Commissione*. Lo articolo 50 *bis* da me proposto, è stato esaminato anche dal Governo, e siamo d'accordo su di esso.

L'articolo non fa altro che rilevare un corollario della nostra legislazione speciale, corollario che è bene concretare in una formula legislativa, in previsione di tutto ciò che potrebbe avvenire per le contestazioni giudiziarie. Nelle città distrutte l'area ed il diritto di mutuo formano un'unità giuridica.

Il creditore ipotecario ha diritto di avere il mutuo quando il proprietario non lo richieda; ma quando il proprietario richiede di ricostruire col diritto al mutuo, sulla proprietà ricostruita il creditore ipotecario resta inserito per un terzo.

Si è fatta la difficoltà: ma il creditore ipotecario, può espropriare l'area col diritto al mutuo?

Il corollario della nostra legislazione è questo: esso non può. Il creditore ipotecario può eseguire, a costruzione fatta; può costruire se il proprietario non voglia — questo è quel che può farsi e non potrebbe fare se si potesse espropriare area e diritto al mutuo. Quindi noi sospendiamo le esecuzioni immobiliari fino a quando durerà la procedura dei mutui.

Con questo intendimento è proposto l'articolo 50-bis, che è, più che una nuova disposizione, un corollario delle disposizioni precedenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il Governo non ha difficoltà di accettare l'articolo aggiuntivo 50-bis, perchè non si tratta che di chiarire una condizione di cose che risponde allo stato dei fatti.

PRESIDENTE. Allora, non essendo osservazioni, metto a partito l'articolo aggiuntivo 50-bis.

(È approvato).

Art. 51.

« Entro il termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, il ministro dei lavori pubblici è autorizzato a procedere alle alienazioni e concessioni di aree, già concordate gratuitamente od a condizioni di favore prima della pubblicazione stessa, purchè per esse si verificano le condizioni poste dall'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1909, n. 619 ».

(È approvato).

Art. 52.

« Le occupazioni temporanee dei terreni, sui quali sono state costruite le baracche già concesse a famiglie di lavoratori poveri, ai termini dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e con le forme stabilite dall'articolo 68 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670, possono essere protratte fino al 31 dicembre 1920.

« Parimenti possono essere protratte fino alla stessa data le occupazioni temporanee

dei terreni sui quali siano state costruite, in seguito ai terremoti del 1905 e del 1907, baracche che, pur non essendo state concesse a famiglie di lavoratori poveri, siano state conservate per ricovero della popolazione colpita dal terremoto del 28 dicembre 1908.

« Per l'uso di tali baracche i comuni hanno facoltà d'imporre il canone, di cui all'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 13 luglio 1910, n. 466.

« Le indennità dovute ai proprietari dei suoli saranno determinate nella misura fissata per l'anno in corso ».

(È approvato).

Art. 53.

« Dal 1° gennaio 1921 le baracche, di cui al primo comma dell'articolo precedente, diventeranno di proprietà dei comuni, a carico dei quali saranno le spese per l'eventuale ulteriore occupazione dei suoli ».

(È approvato).

Art. 54.

« Almeno sei mesi prima del 31 dicembre 1920, i concessionari delle baracche, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 giugno 1906, n. 225, avranno il diritto di chiedere la proroga, di anno in anno, dell'occupazione dei suoli a loro spese ed alle stesse condizioni, fino a compiere il periodo di 29 anni, pel quale è stata fatta la concessione delle baracche.

« Eguale diritto spetta ai Comuni, qualora i concessionari non l'esercitino: ma, in tal caso, essi avranno facoltà di imporre, per l'uso delle baracche, un canone, secondo i criteri stabiliti con la legge 13 luglio 1910, n. 466 ».

(È approvato).

Art. 55.

« È data facoltà al Governo del Re di mutare, con le norme stabilite nei seguenti articoli, la circoscrizione territoriale dei Comuni dei quali debbono essere spostati i centri abitati, per effetto del regio decreto 15 luglio 1909, n. 542 ».

(È approvato).

Art. 56.

« Le modificazioni hanno luogo possibilmente sulla base dei reciproci compensi territoriali con i Comuni limitrofi, salvo per riguardo alle frazioni, le facoltà contemplate nell'articolo 115 della legge co-

munale e provinciale (testo unico approvato con regio decreto 21 maggio 1908, n. 269), le quali possono essere esercitate anche di ufficio ».

(È approvato).

Art. 57.

« Le proposte per i mutamenti delle circoscrizioni sono promosse dai Comuni interessati o dai frazionisti, giusta il disposto del menzionato art. 115 della legge comunale e provinciale, ovvero dalle competenti Prefetture d'ufficio, su richiesta anche del Ministero dei lavori pubblici.

« Debbono in merito sentirsi i Consigli comunali interessati e, se trattisi di variazioni concernenti frazioni, le speciali rappresentanze delle medesime, costituite a tenore dell'art. 127 della legge comunale e provinciale.

« I relativi progetti devono essere altresì depositati per 15 giorni negli uffici della Prefettura, notificandosi con pubblici avvisi che ogni contribuente ha diritto di prenderne visione e presentare reclamo dentro il predetto termine; scaduto il quale, si promuovono i pareri del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale amministrativa ».

(È approvato).

Art. 58.

« I provvedimenti sono adottati per decreto reale, su proposta del ministro dell'interno, uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato ».

(È approvato).

L'onorevole Giovanni Alessio ed altri deputati propongono il seguente articolo 58-bis:

« Il contributo annuo alla Camera di commercio di Reggio Calabria, di cui all'articolo 75 della legge 13 luglio 1910, n. 466, resta elevato a lire 60,000 (sessantamila).

« Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, F. Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questa proposta.

ALESSIO GIOVANNI. Io chiedo che, in vista delle condizioni in cui si trova la Camera di commercio di Reggio Calabria, che non ha un fabbricato proprio da costruire e quindi non può godere del beneficio del mutuo, possa la contribuzione che

era soltanto di 40 mila lire, elevarsi a 60 mila.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Prego l'onorevole Alessio di non insistere nella sua proposta, perchè la Camera di commercio avrà diritto al contributo ancora per due anni e pertanto non sappiamo se le somme siano o no sufficienti. Qualora non lo fossero, si vedrà se sarà il caso di aumentarle, e non mancherà certo l'aiuto del Governo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Per le stesse considerazioni, credo inopportuno che si accetti la proposta dell'onorevole Alessio. La trovo prematura.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Giovanni Alessio ?

ALESSIO GIOVANNI. Prendendo atto della dichiarazione che, se occorrerà, il Governo potrà provvedere, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 59.

« Le disposizioni degli articoli dal 55 al 57 sono applicabili anche ai comuni, non colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, i cui abitati devono essere spostati in base alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, 30 giugno 1909, n. 407 e 13 aprile 1911, n. 311 ».

A quest'articolo è proposto il seguente emendamento dell'onorevole Giovanni Alessio e di altri deputati:

« In fine aggiungere :

« Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 75 della predetta legge 9 luglio 1908, n. 445, si provvederà con speciale regolamento e la contribuzione dello Stato rimane aumentata d'un terzo.

« Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Darò brevemente ragione del mio emendamento.

Con l'articolo 75 della legge del 1908 si dice che sono autorizzati gli istituti a fare dei mutui per lo spostamento degli abitati. Intanto nessun istituto ha potuto farli e nessuno li farà mai, perchè, tra l'altro, non si è provveduto alle disposizioni di attuazione e si è stabilita una somma che do-

vrebbe essere aumentata del terzo per l'applicazione delle nuove norme. Credo che questa modificazione possa consentirsi per fare avere efficacia pratica alle disposizioni dell'articolo 75.

DE NAVA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *relatore*. Prego l'onorevole Alessio di convertire il suo emendamento in raccomandazione (*Benissimo!*) nel senso che il Governo esamini in qual modo possa farsi il regolamento per l'applicazione dell'articolo 75 in modo che gli istituti locali possano fare i mutui che finora non hanno potuto fare. Questo potrà bastare, salvo a vedere, se il regolamento non sarà sufficiente, come in altro modo si potrà provvedere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole Alessio di non insistere e di convertire il suo emendamento in raccomandazione nel senso che ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Giovanni Alessio?

ALESSIO GIOVANNI. Accetto di convertire il mio emendamento in raccomandazione, la quale deve estendersi anche a ciò che riguarda l'elevamento del contributo del terzo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 59.

(È approvato).

Art. 60.

« Sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere contemplate nella presente legge, nonchè quelle dipendenti dai provvedimenti autorizzati a favore dei colpiti dal terremoto dell'ottobre 1907, con le leggi 29 dicembre 1907, numero 810, e 9 luglio 1908, numero 445 ».

(È approvato).

Ora dall'onorevole Giovanni Alessio e da altri deputati viene proposto il seguente articolo 60-*bis*:

« Sono di competenza della Commissione speciale di cui agli articoli 35 e seguenti della legge 13 luglio 1910, n. 466, anche le questioni intorno alla misura dell'indennità dovuta ai condomini, o proprietari dei piani superiori, del proprietario del suolo, e tutte le questioni che in occasione di ricostruzione o nuove costruzioni o riparazioni sorgono tra i detti condomini o proprietari, anche se solo confinanti.

« Alessio Giovanni, Nunziantè, Leonardi, Ancona, F. Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava, Leone ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio che prima l'onorevole Alessio svolgesse il suo emendamento.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per semplificare la discussione...

PRESIDENTE. Parli pure.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Per semplificare la discussione dichiaro di accettare l'articolo aggiunto proposto dall'onorevole Giovanni Alessio, perchè ciò renderà più facile il ricorso all'autorità giudiziaria per la determinazione delle indennità dovute ai condomini o proprietari di case superiori, di cui si parla nell'articolo.

ALESSIO GIOVANNI. Debbo ricordare che invece di « articoli 35 e seguenti » si deve dire: « articoli 25 e seguenti ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 60-*bis*, accettato dal Governo, con la modificazione indicata.

(È approvato).

Art. 61.

« Sono convertiti in legge i seguenti regi decreti, emanati, su proposta dei ministri competenti, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, 13 luglio 1910, n. 466, e 30 dicembre 1910, numero 910:

« Regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, relativo alle transazioni ed alle clausole penali per contratti di forniture, provviste e lavori diretti a riparare i danni del terremoto del 28 dicembre 1908;

« Regio decreto 26 febbraio 1911, n. 225, riguardante il pagamento dei canoni dovuti dagli impiegati governativi concessionari di baracche o padiglioni, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908;

« Regio decreto 6 aprile 1911, n. 455, che, stabilisce la competenza dei Collegi arbitrali istituiti col regio decreto 25 novembre 1910, n. 756, anche per la determinazione delle indennità non accettate per occupazioni temporanee di beni immobili nei comuni di Messina e di Reggio Calabria;

« Regio decreto 17 giugno 1909, n. 362, concernente la proroga del termine per la

concessione di esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, fissato dal regio decreto 7 febbraio 1909, n. 60;

« Regio decreto 23 dicembre 1909, n. 819, concernente la proroga del termine fissato dal regio decreto 17 giugno 1909, numero 362;

« Regio decreto 30 giugno 1910, n. 495, col quale fu assegnato un termine per la presentazione delle domande d'indennizzo alla Commissione tecnico-amministrativa liquidatrice di danni arrecati a privati in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908.

« Regio decreto 15 aprile 1909, n. 215, che autorizza l'anticipazione di somme occorrenti per le spese d'ufficio dei Tribunali e delle Preture del circondario di Messina e della Provincia di Reggio Calabria;

« Regio decreto 16 maggio 1909, n. 269, che stabilisce che le udienze della Corte ordinaria di Assise del Circolo di Messina siano temporaneamente tenute in Patti e in Mistretta e provvede alla formazione delle liste dei giurati;

« Regio decreto 3 giugno 1909, n. 332, che stabilisce che le udienze della Corte di Assise ordinaria del Circolo di Reggio Calabria siano tenute provvisoriamente in altre città di detta provincia;

« Regio decreto 2 settembre 1909, n. 652, che, a complemento del regio decreto 21 marzo 1909, n. 177, regola l'esercizio delle azioni cambiarie contro debitori già residenti in luoghi colpiti dal terremoto.

« Regio decreto 19 dicembre 1909, n. 808, che proroga i termini di alcune disposizioni relative alla costituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e Reggio Calabria;

« Regio decreto 23 giugno 1910, n. 412, che adotta disposizioni speciali per provvedere alla integrazione degli atti e documenti giudiziari rimasti danneggiati o divenuti illeggibili a causa del terremoto;

« Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, che eleva la indennità spettante ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi.

« Regio decreto 5 gennaio 1911, n. 6, che proroga di un anno i termini assegnati coi precedenti decreti 28 gennaio 1909, n. 3, 5 febbraio 1909, n. 37, e 23 giugno 1910, n. 483;

« Regio decreto 23 aprile 1911, n. 419, che proroga di un anno i termini riguardanti l'indennità spettante ai giurati che prestano servizio straordinario alle Assise di Palmi ».

(È approvato).

Art. 61 bis.

« Le somme dovute a rimborso del prezzo dei legnami e degli altri materiali, ceduti od alienati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 18 aprile 1909, n. 216, saranno ripartite in 48 rate, da pagarsi ad ogni bimestre all'epoca fissata per le scadenze delle imposte dirette, a cominciare dal febbraio 1912 ».

(È approvato).

Art. 61-ter.

« Sono esonerati dalla imposta di ricchezza mobile dal 1° gennaio 1909 al 31 dicembre 1911 i redditi della categoria *D* provenienti da commerci e industrie nei comuni di cui all'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, limitatamente alle ditte che si trovavano iscritte per lo stesso titolo nei ruoli del 1908 ».

A questo articolo gli onorevoli Alessio Giovanni, Nunziante, Leonardi, Ancona, Francesco Rota, Longinotti, Mezzanotte, Santamaria, De Luca, Cesare Nava e Leone, propongono il seguente emendamento: alle parole « 31 dicembre 1911 », sostituire « 31 dicembre 1913 ».

L'onorevole Giovanni Alessio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESSIO GIOVANNI. Il beneficio dell'esonerazione che si è dato ai proprietari di fondi non è stato ugualmente concesso ai commercianti iscritti per i loro redditi nella categoria *D*. Ora con l'articolo 61-ter di questo disegno di legge si concede a questi ultimi il beneficio, ma fino al 1911; io propongo col mio emendamento di estenderlo sino a tutto il 1913.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Il Governo prega la Commissione di non insistere in questo articolo 61-ter con l'impegno che l'Amministrazione, mediante i poteri discrezionali dati dalle vigenti leggi, troverà il modo di facilitare il pagamento delle imposte. Con la soppressione dell'articolo, non avrebbe così più ragione di essere l'emendamento dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, consente alla soppressione?

DE NAVA, relatore. La Commissione prende atto delle assicurazioni dell'onorevole ministro che l'Amministrazione cercherà di facilitare in ogni maniera i contribuenti per imposta di ricchezza mobile per commerci, e non insiste nell'articolo 61-ter.

ALESSIO GIOVANNI. Anch'io prendo atto delle dichiarazioni del ministro e del-

l'onorevole relatore e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Metto a partito la proposta di soppressione dell'articolo 61-ter.

(È approvata).

Seguono ora due articoli aggiuntivi 61-*quater* e 61-*quinqüies* dell'onorevole Cutrufelli, di cui dò lettura:

Art. 61-*quater*.

« Agli stabilimenti di cui all'articolo 65 della legge 13 luglio 1910, n. 466, sono estese le agevolzze accordate con l'articolo 8 della legge 8 luglio 1904, n. 351 per il risorgimento economico della città di Napoli.

« Tali agevolzze si intendono estese ai meccanismi comunque impiantati nei porti e sulle banchine.

Art. 61-*quinqüies*.

« I benefici concessi dall'articolo 66 della legge 13 luglio 1910, n. 466, alle navi di costruzione estera che si trasformano in galleggianti s'intendono estesi in generale ai galleggianti che vengono dall'estero, alle macchine ed ai meccanismi che in esse funzionano ».

L'onorevole Cutrufelli ha facoltà di svolgere questi suoi articoli aggiuntivi.

CUTRUFELLI. Il primo dei due articoli è stato accolto dal Governo giusta comunicazione fattami dal ministro delle finanze; quindi non insisto a svolgerlo. Sul secondo, che trovò difficoltà, non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

TEDESCO, ministro del tesoro. Io prego l'onorevole Cutrufelli di non insistere in questi suoi articoli aggiuntivi, perchè in materia di agevolzze tributarie bisogna procedere con cautela, anche nell'interesse delle industrie di altre città della stessa Sicilia. Per ciò che riguarda l'articolo 61-*quinqüies*, debbo osservare che estendendosi i benefici ai galleggianti, che vengono dall'estero, si corre il rischio di danneggiare l'industria nazionale.

PRESIDENTE. Onorevole Cutrufelli, mantiene o ritira i suoi articoli aggiuntivi?

CUTRUFELLI. Ritiro l'articolo 61-*quinqüies*, ma non trovo ragioni per ritirare l'articolo 61-*quater*, che il ministro delle finanze mi ha assicurato di accettare.

TEDESCO, ministro del tesoro. Il collega delle finanze ha riesaminata la questione e di accordo anche col presidente del Con-

siglio si è riconosciuta la opportunità di non concedere maggiori agevolzze tributarie.

Quindi torno a pregarla, onorevole Cutrufelli, di ritirare entrambi gli articoli aggiuntivi.

CUTRUFELLI. Comprendo bene che, nel campo pratico, non mi rimane che a cedere alla volontà dell'onorevole ministro del tesoro; ritiro i due articoli, ma trovo sconveniente l'accaduto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Art. 62.

« Il termine di cui al regio decreto 11 settembre 1910, n. 767, è prorogato fino al 31 dicembre 1911.

(È approvato).

Art. 63.

« È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, tutte le disposizioni concernenti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908, apportando quelle modificazioni che siano indispensabili ai fini del coordinamento ».

(È approvato).

L'onorevole Casolini insieme con gli onorevoli Fera e Joele ha presentato il seguente:

Art. 63-*bis*.

« È data facoltà al Governo su domanda di comuni danneggiati dal terremoto del 1905, di escluderli dall'elenco di cui è oggetto il regio decreto 18 aprile 1909 o, per lo meno, assoggettati alle norme asismiche, determinate dal regio decreto 16 settembre 1911 ».

L'onorevole Casolini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASOLINI. Per incarico dei sindaci calabresi, convenuti qui a Roma in occasione delle feste del Cinquantenario, io presentai in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici all'onorevole Sacchi un ordine del giorno in cui si chiedeva, che ai comuni della Calabria, non compresi tra i danneggiati dal terremoto del 1908, venissero estesi anche i vantaggi accordati dalla legge del 12 gennaio 1909, e dalla successiva del 13 luglio 1910 per i piani regolatori e di ampliamento.

In coerenza a quell'ordine del giorno, presentai la proposta alla Commissione, in seno della quale riscosse quattro voti favorevoli, fra cui quelli degli onorevoli Fulci, Colonna di Cesarò, Astengo, che la riconobbero giustissima, e ne ebbe quattro contrari.

Io però su quella proposta non insisto, avendo saputo delle contrarietà, secondo me ingiuste, del ministro del tesoro, ma prego l'onorevole Sacchi di volerla bene studiare, poichè io spero di tornarvi su al riaprirsi della Camera; tanto più che essa è anche sorretta oltrechè dagli onorevoli Fera e Joele, anche dagli onorevoli Berlingieri, Confienti, De Novellis, Lucifero, Paparo, Pellecchi, Toscano, Turco e Staglianò.

Veniamo ora all'articolo aggiuntivo, col quale chiedo, che le norme asismiche siano mitigate, o sia tolto ai comuni che non si trovano sulla zona sismica l'obbligo di osservarle, poichè il decreto del 18 aprile 1909 è stato dettato, a parere di competenti, senza nesso logico e senza fondamento tecnico, violando ed espropriando il diritto di proprietà, strozzando tutte le industrie edilizie delle Calabrie.

I comuni di quella regione si trovano così stretti in una intricatissima rete di disposizioni, che diconsi asismiche, ma a causa delle quali non possono assolutamente nè costruire nuove abitazioni, nè provvedere alla riparazione delle vecchie, nè espandersi, in proporzione dell'aumento delle popolazioni.

PRESIDENTE. Osservo intanto che in questo articolo aggiuntivo 63 bis invece di *assoggettati* dovrebbe dirsi *assoggettarli*.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Accosento volentieri alla raccomandazione contenuta nella prima parte delle parole dell'onorevole Casolini, ma quante all'articolo aggiuntivo osservo che non si può consentire ai benefici che dà questa legge e allo stesso tempo togliere le limitazioni che vi sono connesse. Pregho quindi l'onorevole Casolini di non insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

DE NAVA, *relatore*. La Commissione ha già scritto nella relazione che la condizione dei comuni calabresi di cui si interessa con tanto amore l'onorevole Casolini merita di essere studiata ed esaminata: ma non ha potuto insistere nell'articolo proposto dallo stesso onorevole Casolini, dopo le dichiarazioni del Governo che non accetta la facoltà di escludere dall'elenco delle località soggette alle norme tecniche i comuni che vi sono stati inclusi in seguito a pareri della Commissione scientifica.

PRESIDENTE. Onorevole Casolini, ha udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro?

CASOLINI. Ho inteso le dichiarazioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma debbo in omaggio alla verità affermare che la Commissione, come già dissi, non accolse la mia proposta (voti quattro favorevoli e altrettanti contrari) relativa a piani regolatori e di ampliamento.

L'articolo 63-bis invece fu approvato all'unanimità e mi duole assai come non sia stato incluso nel disegno di legge che è in discussione. Sarebbe stato respinto dal Governo non come presentato soltanto da me!

PRESIDENTE. Verrebbe ora un articolo 64 aggiuntivo dell'onorevole Furnari, del seguente tenore:

Disposizione transitoria.

Art. 64.

« Cessano gli effetti delle sentenze penali di condanna per contravvenzione alle norme tecniche vigenti per le nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di edifici, relative alla altezza, qualora, nell'istanza degl'interessati o d'ufficio, il Genio civile accerti la solidità dei fabbricati.

« In questo caso, il Genio civile invierà l'analogo verbale di accertamento al procuratore del Re il quale promuoverà tosto dalla Camera di Consiglio del Tribunale penale la dichiarazione di estinzione della condanna e degli effetti di essa ».

L'onorevole Furnari ha facoltà di parlare.

FURNARI. Per l'articolo 2 del Codice penale, un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce più reato, non è più punibile e le sentenze non hanno più esecuzione. Con l'articolo 4 di questa legge abbiamo aumentato l'altezza delle case. Ora siccome vi possono essere delle sentenze contro coloro i quali abbiano costruito delle case di altezza superiore a quella che era consentita dalla legge anteriore, la conseguenza è che queste sentenze, con la nuova legge, non avrebbero più alcun effetto. Io però ritengo necessario, perchè ciò succeda, che si abbia l'accertamento della solidità dei fabbricati per parte del Genio civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Debbo pregare l'onorevole Furnari di non insistere nel suo articolo aggiuntivo. Se si tratta di applicare a questi reati le disposizioni del Codice penale, alle quali ho accennato, non occorre ripeterle in una legge speciale. La

legge penale avrà la sua esecuzione nella forma più chiara e precisa, che deriva dal testo delle disposizioni.

Se poi si tratta di adottare un provvedimento che si presenta quasi come una specie di amnistia, non è il caso di introdurre nella legge perchè darebbe al provvedimento stesso una forma che non può essere legislativa, essendo riservata a chi, dallo Statuto, ha la facoltà di far cessare gli effetti delle sentenze.

Prego quindi l'onorevole Furnari di prendere atto delle mie dichiarazioni e di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Furnari, insiste?

FURNARI. Veramente dovrei insistere, ma poichè il Governo non accetta, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Una lievissima modificazione di forma in linea di coordinamento.

All'articolo primo, dove dice « Il termine per l'applicazione dell'addizionale stabilito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » poichè questa legge è stata modificata, bisogna aggiungere « modificata dalla legge 27 giugno 1909, n. 411 ».

PRESIDENTE. La Commissione accetta? DE NAVA, *relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, si intende approvata questa modificazione di forma.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi di servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e di Iseo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi di servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e di Iseo.

Si dia lettura del disegno di legge.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 930-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. È una sola domanda che rivolgo all'onorevole ministro. Il disegno di legge è intitolato: sussidi ai servizi pubblici automobilistici e a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e di Iseo. Ora la mia domanda è semplicemente questa: perchè il Governo non ha ritenuto di dovere estendere questi sussidi ai servizi di navigazione oltre che sui laghi di Garda e di Iseo anche sugli altri laghi come il Lago Maggiore, il lago d'Orta ed il lago di Como?

Io non parlo solo per la sponda destra, la sponda piemontese del Lago Maggiore, e per il lago d'Orta che appartengono al collegio che rappresento; ma parlo anche per la sponda lombarda, la quale è completamente sprovvista di servizio di navigazione. Noi della sponda piemontese da Pallanza a Cannobbio abbiamo completo il servizio di navigazione, e soltanto dobbiamo lamentarci perchè non corrisponde a tutti i nostri bisogni; ma per comunanza di interessi e ragioni di solidarietà con quelli della sponda lombarda io rivolgo all'onorevole ministro questa domanda (ed in ciò credo d'interpretare anche il pensiero dell'onorevole Lucchini, deputato di Gavirate-Luino che non vedo presente) se non consta al ministro che siano state fatte domande perchè con sussidi alla navigazione sul Lago Maggiore si renda possibile il servizio di navigazione anche sul tratto della sponda lombarda che va da Laveno a Sesto Calende.

Così dicasi del lago d'Orta il quale coi limitatissimi mezzi di cui dispone deve fare, ora, un servizio troppo limitato e credo di interpretare in ciò il pensiero anche dell'onorevole Leonardi, deputato di Orta e Borgomanero, che non vedo presente.

Io spero che l'onorevole ministro darà risposta confortante, tanto per la parte che riguarda il mio collegio, quanto anche per la sponda lombarda del Lago Maggiore.

RUBINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RUBINI. Con l'averlo disposto nel secondo articolo...

PRESIDENTE. Allora parlerà sull'articolo 2.

RUBINI. Parlo in genere, come ha parlato l'onorevole Beltrami.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha fatto una raccomandazione.

RUBINI. Ed io pure dirò brevissime parole.

PRESIDENTE. Sta bene. Parli.

RUBINI. Io dico soltanto che con l'aver disposto di sussidiare le linee di navigazione sul lago di Garda e sul lago di Iseo si pone, secondo me, la necessità, alla quale aveva già accennato l'onorevole Beltrami, di rivedere la materia anche per gli altri laghi.

Per conto mio personale ho saputo, ma non ebbi fino ad ora ad occuparmi della domanda, che intendeva fare la Società di navigazione sul lago di Como, relativamente a sussidi per intensificare il suo servizio: ragioni che sono quelle che valgono per gli altri laghi.

Allorquando passai per breve tempo al Ministero dei lavori pubblici aveva esaminato e tenuto conto specialmente dei bisogni esposti dagli interessati del lago di Garda, che si trova in condizioni speciali, e mi pareva primeggiassero. Immediatamente in seconda linea venivano, secondo me, i bisogni del Lago Maggiore (vede la Camera che io non parlo unicamente per interessi locali) e precisamente per le comunicazioni della sponda orientale fra Laveno e Sesto Calende che ne manca. Per quelle del lago di Garda siamo pertanto d'accordo e precisamente al riguardo della sponda veronese.

Ma allorquando si estende il programma anche al lago d'Iseo, perchè la concorrenza delle ferrovie ha reso più disagiate le condizioni di quella Società di navigazione, si pone necessariamente la questione anche per altri laghi che sieno nelle medesime condizioni.

Io non faccio alcuna proposta, ma rilevo soltanto questa circostanza: poichè si vuole provvedere in tal senso, è necessario studiare tutta quanta la materia; se si provvede da un lato, non posso sottrarmi al dovere di fare presenti le necessità consimili di altri laghi.

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SANT'ONOFRIO. Io mi permetto di fare una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici. Lodo il disegno di legge per quello che si riferisce ai servizi automobilistici. Però desidererei che si facesse un trattamento di favore alle linee automobilistiche che debbono unire i capoluoghi di circondario privi di ferrovie con le prossime stazioni ferroviarie. È evidente che debbano essere specialmente considerate le linee che congiungono queste stazioni ferroviarie con i capoluoghi di circondario, perchè molte persone

sono obbligate a recarsi ivi, per ragioni di ufficio e per affari.

Non propongo alcun emendamento, ma spero che l'onorevole ministro voglia tener conto di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Beltrami ha domandato perchè non sia compreso nella legge anche il Lago Maggiore. Ora l'onorevole Rubini ha indirettamente risposto a tale domanda, notando egli stesso come, sia per gli studi precedenti, sia per gli studi fatti da lui, quando era ministro dei lavori pubblici, si dovette riconoscere che vi sono delle gradazioni di bisogni. Non si può infatti ammettere il concetto che vi sia una situazione identica per tutti i laghi e che pertanto debba corrispondervi una contemporanea identità di trattamento.

Dunque per i laghi di Garda e d'Iseo, come ebbe ad osservare anche l'onorevole Rubini, vi erano già elementi sufficienti e tali da poter persuadere della assoluta necessità di questi sussidi. Io so che vi sono domande analoghe per il Lago Maggiore, ma non mi consta che ve ne siano anche per il lago di Como.

Per il Lago Maggiore, per la sponda rappresentata più specialmente dall'onorevole Lucchini, che ha incaricato l'onorevole Beltrami di parlare, non mi ricuso di provvedere; ma dico solo che non si potrebbe improvvisare un provvedimento, dal momento che non vi sono elementi sufficienti e non è sicuro che sussistano quelle ragioni di opportunità e di convenienza che resero necessario il presente disegno di legge. Certamente, non vi è alcuna pregiudiziale, per non venire in aiuto alla navigazione di questi laghi, ma ciò potrà soltanto essere oggetto di studio per altro provvedimento.

Accolgo poi la raccomandazione ragionevole fatta dall'onorevole Di Sant'Onofrio e dichiaro che ne terrò conto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

POZZI, *relatore*. Dirò poche parole. Quanto alla questione dei sussidi per la navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo, la Giunta generale del bilancio, di fronte alle proposte fatte dal Ministero per la sovvenzione a questi due laghi, di cui furono resi evidenti i bisogni, ha approvato questa sovvenzione, così come è stata fissata dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. E ai colleghi Beltrami e Rubini, che desiderano

che a parità di condizioni siano pure fatte sovvenzioni, o studiate almeno, per il Lago Maggiore e per il lago di Como, posso dire che questo del lago di Garda e del lago d'Iseo è un buon precedente anche per le loro aspirazioni.

Quanto alla raccomandazione del collega Di Sant'Onofrio, che la Giunta del bilancio pure crede ragionevole e giusta, essa troverà, dopo la dichiarazione del ministro, opportuno accoglimento per parte della Commissione che aggiudica i sussidi, anche in quantità. Questa Commissione avrà appunto riguardo alla giusta osservazione del collega medesimo, che là dove sia da accedere ad una stazione ferroviaria, sia anche più urgente e raccomandabile il sussidio per la linea automobilistica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata la maggiore spesa di lire 1,200,000 da inserirsi in aumento allo stanziamento del capitolo n. 162: « Sussidi per l'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di automobili o di altri mezzi di trazione meccanica sulle strade ordinarie fra località non congiunte da ferrovie o da tranvie (articolo 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444) », dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

« Sito alla concorrenza di lire 400,000 la predetta somma sarà prelevata dal capitolo n. 238 dello stato di previsione suindicato: « Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 o con leggi speciali per somme superiori ».

(È approvato).

Art. 2.

« È data facoltà al Governo del Re di accordare all'Impresa di navigazione sul lago di Garda una sovvenzione annua fino a lire 15,000 per maggiori servizi pubblici di trasporti sulla sponda veronese ed alla Società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo una sovvenzione annua fino a lire 30,000 per nuovi servizi pubblici di trasporti sul lago

medesimo, in base a regolari convenzioni da approvarsi, sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, con decreto reale promosso dai ministri dei lavori pubblici e del tesoro ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Montresor.

MONTRESOR. Una sola parola, per ringraziare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici e la Giunta del bilancio, i quali, finalmente, dopo due anni, hanno riconosciuto giuste le richieste delle popolazioni della sponda veronese, che reclamavano un servizio migliore di navigazione sul lago di Garda, specialmente ora che è contrastato dalla concorrenza austriaca.

E mi permetto di fare anche una raccomandazione, pel caso d'eventuali ritocchi alla legge: cioè, sarebbe bene, poichè s'estendono ormai i sussidi chilometrici a tutte le forme di locomozione, che fossero estesi anche alle linee di navigazione, che compongono dei servizi pubblici.

Non ho altro da dire.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Abbiamo già parlato di questo argomento (l'onorevole Montresor se ne ricorderà) nella discussione del bilancio; ed è argomento d'ordine generale, che non si riferisce al disegno di legge attuale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 2.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Questo disegno di legge ci ritorna, modificato, dal Senato del Regno.

Se ne dia lettura.

BASLINI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 727 c).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Coris.

CORIS. Una brevissima parola, per invitare i colleghi a votare senza altro questo

disegno di legge, come è stato approvato dal Senato.

Le modificazioni in esso introdotte non sono sostanziali.

Sicuro interprete del sentimento dei colleghi che s'interessarono alla causa dei cancellieri, devo poi esprimere un vivo ringraziamento all'onorevole ministro, per l'efficace difesa da lui fatta del disegno di legge, avanti al Senato, in condizioni di grande difficoltà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Se la Camera consente, non darò comunicazione che delle modificazioni che sono state introdotte in questo disegno di legge dal Senato del Regno, perchè non varrebbe la pena di tornare a votare articoli che la Camera ha già approvati e che dal Senato non sono stati modificati e soltanto gli articoli modificati metterò a partito.

Gli articoli 1 (con la tabella che ne fa parte integrante), 2, 3 e 4 non sono stati modificati.

L'articolo 5 è stato dal Senato modificato come segue:

Art. 5.

« Nel termine di due anni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le Commissioni di vigilanza, e previo parere di una Commissione da istituirsi presso il Ministero di grazia e giustizia, nei modi che saranno determinati da apposite disposizioni per la attuazione della presente legge, potranno essere collocati a riposo quei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che, quand'anche non abbiano raggiunto il limite di età o di servizio, si trovino in tali condizioni fisiche od intellettuali da essere reputati non idonei all'adempimento dei doveri inerenti alle loro funzioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto a partito.

(*È approvato*).

Anche il primo capoverso dell'articolo 6 è modificato nei seguenti termini:

Art. 6.

« Nello stesso termine, di cui al precedente articolo, potranno essere dispensati dal servizio previo parere, della Commissione, di cui al precedente articolo, quei funzionari delle cancellerie e segreterie che sottoposti a procedimento penale prima della pubblicazione della presente legge, per delitti

contro la pubblica amministrazione, o pei delitti di falso, truffa o appropriazione indebita, siano stati assoluti per insufficienza di indizi o per non provata reità, o pei quali sia stato dichiarato non luogo a procedimento per prescrizione o per mancanza o remissione di querela, oppure che siano stati puniti più di una volta per ragioni disciplinari con la privazione dello stipendio o con la sospensione dall'ufficio ».

Il secondo comma è identico.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 6 così modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 7, 8 e 9 rimangono invariati.

All'ultimo capoverso dell'art. 10 è stato sostituito il seguente:

« Le norme pel funzionamento di detta Commissione centrale di revisione saranno determinate dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge, fermi restando i diritti ai ricorsi degli interessati secondo le leggi vigenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 10 così modificato.

(*È approvato*).

Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 rimangono invariati.

Il primo capoverso dell'articolo 16 è stato dal Senato modificato nei termini seguenti:

Art. 16.

« Un esemplare delle memorie e note aggiunte, compilate a svolgimento delle compare conclusionali o della discussione, va soggetto al bollo di lire due, oltre i decimi, se trattasi di giudizi avanti le preture, e di lire tre oltre i decimi avanti i tribunali e le corti, da applicarsi soltanto sul primo foglio con le norme che saranno stabilite dalle disposizioni per l'attuazione della presente legge ».

Il resto dell'articolo è identico.

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 16 così modificato.

(*È approvato*).

L'articolo 17 è così modificato:

Art. 17.

« I ricorsi principali ed incidentali, le memorie e gli atti dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia

natura, debbono essere scritti su carta bollata da lire due ».

« I referti delle notificazioni da chiunque eseguiti debbono essere scritti su carta bollata da lire due tanto per gli originali che per le copie ».

« Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonchè per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, è prescritta la carta bollata di lire una.

« Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti Collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

« Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5, della legge sul bollo, testo unico, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali.

« Spetterà alla Corte dei conti di decidere quali altri documenti o scritti siano attinenti al giudizio del conto e debbano andare esenti da tassa ».

Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 17 così modificato.

(È approvato).

Gli articoli 18 fino al 25 ed ultimo, rimangono invariati.

(Così, non essendovi state osservazioni nè proposte, l'intero disegno di legge risulta approvato come fu modificato dal Senato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Ora procederemo alla votazione segreta.

Mi rivolgo ora alla cortesia degli onorevoli colleghi per pregarli di non assentarsi, finchè non sia conosciuto l'esito delle votazioni; perchè l'ultima urna riguarda la votazione sulla proposta dell'onorevole Fera e di altri deputati, se cioè debba decidersi nella seduta odierna sulla proposta della Giunta delle elezioni per l'annullamento del-

l'elezione di Gerace Marina, che era stata tolta dall'ordine del giorno ieri e che oggi verrebbe, con la proposta Fera, se accettata dai tre quarti dei votanti, ripristinata.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo, come ho già dichiarato, su quella proposta si astiene.

PRESIDENTE. Si procede dunque alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

1. Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 472, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati. (958)

2. Provvedimenti per la città di Roma. (887)

3. Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche. (3-D)

4. Provvedimenti per l'Acquedotto Pugliese (908)

5. Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata. (899)

6. Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime. (910)

7. Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi di servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo. (930)

8. Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (*Modificato dal Senato*) (727-B)

9. Proposta Fera.

Si faccia la chiama.

BASLINI, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta.

Prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

Li prego però di numerare per primi i voti sulla proposta dell'onorevole Fera: se la Camera debba discutere oggi le conclusioni della Giunta sulla elezione del collegio di Gerace Marina.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera che in questa votazione (nella quale i quattordici membri del Governo che hanno preso parte alla votazione si sono astenuti) non si sono avuti i tre quarti dei voti favorevoli; quindi, a norma del regolamento, la re-

lazione stessa non può essere iscritta nell'ordine del giorno di oggi. (*Commenti*).

Voci. Il numero dei voti?...

PRESIDENTE. Non ho alcuna difficoltà a dire anche il numero dei voti: avverto però che gli onorevoli segretari, ciascuno dei quali separatamente ha proceduto allo scrutinio, mi hanno dato rispettivamente un risultato che porta una lieve differenza nel numero dei voti favorevoli e contrari. (*Commenti*).

L'onorevole De Amicis ha notato:

Votanti	202
Astenuti	14
Voti favorevoli . .	107
Voti contrari . . .	81

L'onorevole Baslini invece ha notato:

Votanti	208
Astenuti	14
Voti favorevoli . .	110
Voti contrari . . .	84

I quattordici membri del Governo che si sono astenuti sono gli onorevoli: Battaglieri, Bergamasco, Calissano, Capaldo, Cimati, Credaro, Finocchiaro-Aprile, Gallini, Giolitti, Nitti, Pavia, Sacchi, Tedesco e Vincini.

Ad ogni modo, essendo stati 205 gli onorevoli deputati che hanno preso parte alla votazione, non si sono avuti i tre quarti di voti favorevoli.

Comunico poi alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la città di Roma: (887-A)

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . .	150
Voti contrari . . .	55

(*La Camera approva*).

(*Qualche applauso*).

Se ci fosse stata l'unanimità, capirei!

Proroga della validità delle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 17 luglio 1910, n. 472, concernente provvedimenti per favorire il commercio degli agrumi e dei loro derivati: (958-A)

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . .	175
Voti contrari . . .	30

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche: (3-D)

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Provvedimenti per l'Acquedotto Pugliese (908 A):

Presenti e votanti . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . .	179
Voti contrari . . .	26

(*La Camera approva*).

Aumento delle sovvenzioni chilometriche per le ferrovie da concedere all'industria privata (899):

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	178
Voti contrari	27

(*La Camera approva*).

Riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie (*Modificato dal Senato*) (727-B):

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	176
Voti contrari	29

(*La Camera approva*).

Autorizzazione di maggiore spesa per sussidi ai servizi pubblici automobilistici ed a nuovi servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda e d'Iseo (930):

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	182
Voti contrari	23

(*La Camera approva*).

Assegnazione di maggiori fondi per la costruzione di edifici pubblici governativi nelle regioni colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908 e provvedimenti vari a favore delle regioni medesime (910):

Presenti e votanti . . .	205
Maggioranza	103
Voti favorevoli . . .	177
Voti contrari	28

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Aguglia — Alessio Giovanni — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Angiulli — Aprile — Artom — Astengo — Aubry — Auteri-Berretta.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Balsano — Barnabei — Barzilai — Baslini — Battaglieri — Battelli — Beltrami — Berenini — Bergamasco — Berti — Bettolo — Bignami — Bissolati — Boitani — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Borsarelli — Boselli — Buccelli — Buonvino.

Cabrini — Calissano — Calisse — Calleri — Camera — Campanozzi — Canepa — Cannavina — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carcano — Cartia — Casalegno — Cascino — Casolini Antonio — Cavagnari — Celesia — Centurione — Cermenati — Cerulli — Chiaraviglio — Chiesa Eugenio — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciartoso — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Ciocchi — Cipriani-Marinelli — Colonna Di Cesarò — Compans — Congiu — Coris — Cottafavi — Credaro — Curreno — Cutrufelli.

D'Alì — De Amicis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Dell'Arenella — De Luca — De Nava Giuseppe — De Novellis — Devecchi — Di Lorenzo — Di Palma — Di Robilant — Di Sant'Onofrio — Di Stefano.

Faelli — Falletti — Fera — Finocchiaro-Aprile — Foscari — Fraccacreta — Fradelleto — Francica-Nava — Fulci — Fumaro — Furnari — Fusco Alfonso — Fusinato.

Gallenga — Galli — Gallini — Galilino Natale — Gallo — Gangitano — Gerini — Giaccone — Giacobone — Ginori Conti — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Giusso, Joele.

Lacava — La Lumia — Lembo — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Maraini — Martini — Masi — Materi — Merlani — Mezzanotte — Milana — Modica — Montauti — Montresor — Mosca Tommaso — Moschini.

Nava Cesare — Negrotto — Niccolini Giorgio — Nitti — Nunziante.

Pacetti — Pais-Serra — Pala — Pansini — Pantano — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pavia — Pecoraro — Pellicchi —

Pellegrino — Perron — Pilacci — Pipitone — Podestà — Pozzi Domenico.

Rava — Ravenna — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rondani — Rossi Eugenio — Ruspoli.

Sacchi — Salamone — Salandra — Samoggia — Santamaria — Santoliquido — Scalori — Scellingo — Schanzer — Sighieri — Solidati-Tiburzi — Squitti — Stagliano — Suardi.

Tedesco — Teodoli — Tinozzi — Torlonia — Torre — Toscanelli — Toscano — Treves — Turati.

Vaccaro — Valenzani — Valeri — Valli Eugenio — Venzi — Viazzi — Vicini.

Sono in congedo:

Amato.

Bacchelli — Baldi — Baragiola — Bentini — Berenga — Bertolini — Bettoni — Bocconi — Brizzolesi — Brunialti.

Camerini — Campi — Cantarano — Carmine — Cassuto — Chimirri — Cicarelli — Costa-Zenoglio — Cotugno — Crespi Silvio.

Da Como — Danieli — Dari — Dell'Acqua — Della Pietra — Della Porta — De Micheli-Ferrantelli — De Nicola — Dentice — De Tilla — Di Rovasenda — Di Saluzzo — D'Oria.

Ellero.

Fabri — Fazi — Frugoni.

Gazelli — Girardi — Girardini — Giuliani — Goglio — Grippo.

Leone — Lucernari.

Magni — Matteucci — Mazzitelli — Mendaja — Messedaglia — Morando — Morelli Enrico.

Nava Ottorino — Nofri.

Orlando Vittorio Emanuele.

Papadopoli — Patrizi — Pietravalle — Pinchia — Prampolini.

Quaglino.

Raineri — Rampoldi — Rienzi — Rizzetti — Ronchetti.

Sanjust — Scalini — Speranza — Strigari.

Venditti — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono ammalati:

Bianchi Emilio.

Cesaroni — Colosimo.

Graziadei — Guarracino.

Leali.

Mirabelli.
Paniè.
Wollemborg.

Assenti per ufficio pubblico:

Cameroni.
Degli Occhi.
Montemartini — Montà.
Stoppato.

Preroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Ed ora invito la Camera a volere stabilire l'ordine del giorno per la seduta di domani... (*Ilarità — Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo di essere interprete di tutti i colleghi, a qualsiasi parte della Camera appartengano, proponendo che la Camera sospenda i suoi lavori e sia convocata a domicilio. (*Segni generali di assenso*). E sono poi sicuro di essere interprete dell'unanime sentimento dell'Assemblea, esprimendo al nostro illustre Presidente una parola di cordiale ringraziamento per il modo imparziale e diligentissimo col quale diresse i lavori nostri che in questo periodo ebbero un'importanza assolutamente eccezionale. (*Vivissimi, generali e prolungati applausi, ai quali si associano le tribune*).

PRESIDENTE, (*Alzandosi — I deputati ed i ministri si alzano*) Onorevoli colleghi! Uscito fuor del pelago alla riva... (*Ilarità*) ringrazio col più intenso affetto tutti i colleghi miei, presenti e assenti, di qualunque parte della Camera, i quali mi hanno dato, durante il laborioso periodo parlamentare, che oggi si chiude, indimenticabili prove di deferenza e di fiducia.

Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle sue gentili parole, che io gli ricambio con quella antica amicizia, che è tanto più salda, in quanto è sempre stata disinteressata, e che è sorta dal sentimento che abbiamo comune di servire fedelmente il nostro Paese. (*Applausi*).

Ma ai colleghi della Camera e del Governo sento poi il dovere di esprimere, con animo commosso, l'immensa gratitudine che loro professo per avere, mercè la loro fiducia, potuto assistere da questo posto, non sol-

tanto alle solenni feste dell'arte, della scienza e dell'industria, con le quali l'Italia ha celebrato e celebra il miracolo della sua risurrezione... (*Bene! Bravo!*) ed alle quali accorse con tanto slancio e con tanta simpatia tutto il mondo civile, ma anche alla meravigliosa operosità, con cui la rappresentanza nazionale, pur partecipando degnamente a quelle feste, ha saputo adempiere al proprio dovere verso il Paese. (*Bene! Bravo!*) Nessun maggior conforto, a me, già avanti negli anni, poteva venire a serbare, finchè viva, la mia fede immutabile, profonda, nelle sicure fortune della Patria nostra. (*Vive approvazioni*).

A voi tutti, alle vostre famiglie, gli auguri più cordiali di ogni felicità. (*Applausi*).

Ma prima ancora di dirvi addio, permettete che io, anche a nome vostro, rivolga la parola della gratitudine sincera ai colleghi della Giunta del bilancio e al suo degno presidente... (*Vivissime approvazioni — Applausi*)... per la singolare attività spiegata nell'adempimento del delicato loro ufficio; (*Vive approvazioni*) ai colleghi della Presidenza, che mi furono ognora larghi del loro prezioso ed affettuoso concorso, (*Vivissime approvazioni — Applausi*) ed ai funzionari tutti dell'Ufficio, che con tanto zelo e con ammirevole abnegazione (*Vive approvazioni*) hanno secondato i miei ed i vostri sforzi. (*Applausi*).

E da ultimo lasciate che io saluti i nostri cari ospiti... (*Applausi*) ed ausiliari della tribuna della Stampa, che questa volta hanno meritato i dieci punti (*Ilarità*), che do loro tanto più volentieri, in quanto ho la certezza di potervi aggiungere, quanto prima, anche la lode speciale. (*Viva ilarità — Vivissimi, unanimi, prolungati applausi, cui partecipano le tribune e specialmente la tribuna della stampa*).

Chiedo alla Camera l'autorizzazione di ricevere durante le vacanze le relazioni, che verranno presentate. (*Approvazioni*)

La Camera sarà convocata a domicilio. (*Il Presidente scende dal seggio — Nuovi e vivissimi applausi*).

(*All'uscire dall'aula il Presidente è salutato da vivissimi, prolungati applausi dalla tribuna della Stampa*).

La seduta è tolta alle 16.20.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1911. — Tip. della Camera dei Deputati.